

CONSULTORIO DEI DIRITTI MIF APS

PALERMO

*We are
oo noo
the world
we are
la fatica di
rientrare
nella media
e la felicità
di non
riuscirci*

NINO GENNARO, «Tutto questo ridere»

*Consultorio dei Diritti MIF
(minori, migranti e famiglie) APS
Palermo*

Diverso da chi?

Declinazioni presenti e future
della non discriminazione

*Atti del seminario interdisciplinare svoltosi
il 24 settembre 2021
nella Chiesa di S. Maria dello Spasimo a Palermo*

a cura di
GIUSEPPINA RITA AMERICO e VINCENZO D'AMICO

CeSVoP

Pubblicazione realizzata con il contributo del Fondo Unico Nazionale
finanziato dalle Fondazioni di origine bancaria, ex artt. 62 e 63 D.Lgs. 117/17

© 2022 CeSVoP

Progetto grafico, impaginazione e ottimizzazione di *Nunzio Bruno*

Distribuzione gratuita. Edizione non commerciabile. Vietata la vendita.
ISBN 978-88-6352-127-6

Indice

Prefazione C. VITALE 7

**Il valore del principio
di non discriminazione** A. G. ARMETTA 11

Diverso da chi? Emozioni in nota TITA. 13

PRIMA SESSIONE — UNIONI CIVILI

**La questione LGBT+ fra storia,
diritto e cultura** G. R. AMERICO E V. D'AMICO 19

**Il principio di non discriminazione:
orientamento sessuale e diritto alla costituzione
di una famiglia** M. C. VENUTI 31

*1. Principio di non-discriminazione e unioni civili
tra persone dello stesso sesso* 31

*2. Il riconoscimento giuridico dei legami affettivi
costituiti in via di fatto* 37

3. I risvolti giuridici della genitorialità 45

Il punto di vista dell'assistente sociale L. LAURO. 53

Jungle city TITA. 57

SECONDA SESSIONE — TRANSESSUALITÀ

**Il punto di vista del chirurgo plastico
ricostruttivo ed estetico** M. CARMISCIANO 61

Il punto di vista dell'attivista L. BARBARO. 65

Il punto di vista dell'avvocato C. CORDOVA 69

Il punto di vista dell'attivista M. MILANI 83

Mi votu e mi rivotu TITA. 87

TERZA SESSIONE — BULLISMO OMOLESBOBITRANSFOBICO

Il punto di vista della psicologa F. ALFANO 91

Il punto di vista dell'operatrice sociale A. CIULLA 103

**Il punto di vista
dell'assessore comunale** M.C. MANTEGNA 107

Summertime TITA. 111

APPENDICE — DOCUMENTAZIONE E GLOSSARIO

**Protocollo d'intesa per l'attivazione di connessioni stabili
tra la rete dei servizi comunali e le associazioni**

che, nel territorio, si occupano della promozione dei diritti delle persone LGBTI+	115
Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere – ONIG Standard sui percorsi di affermazione di genere nell'ambito della presa in carico delle persone transgender e gender nonconforming (TGNC)	133
Piccolo glossario di termini utili	141
<i>Consultorio dei diritti MIF (minori, migranti, famiglie) APS.</i>	<i>145</i>
<i>CeSVoP – Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo</i>	<i>147</i>

Prefazione

Claudia Vitale

Il Consultorio dei diritti MIF (minori, migranti, famiglie) APS ha promosso il seminario interdisciplinare *Diverso da chi? Declinazioni presenti e future della (non) discriminazione*.

La manifestazione si è tenuta, rispettando tutti i protocolli di sicurezza e distanziamento anti-covid, il 24 settembre 2021 nella splendida cornice dello Spasimo a Palermo, a partire dalle ore 9. Si è parlato di omofobia, transfobia, bullismo, discriminazione di genere. Espressioni sempre più presenti nel nostro vocabolario a causa dei sempre più frequenti episodi di cronaca che vedono coinvolte persone appartenenti alla nostra comunità sociale. Sono tutte espressioni che hanno origine nella paura di ciò che non conosciamo, che sfocia poi nel razzismo.

La presente pubblicazione è il primo risultato dell'attività seminariale supportata dal CeSVoP (Centro di Servizi per il Volon-



CLAUDIA VITALE nata a Palermo nel 1988, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'università degli studi di Palermo discutendo una tesi in materia di diritto di famiglia dal titolo «Relazioni affettive e modelli familiari», affrontando e analizzando il delicato tema delle nuove formazioni familiari e della conseguente esistenza di una pluralità di modelli parentali e familiari. Dopo la laurea ha iniziato la pratica forense occupandosi prevalentemente di diritto di famiglia, di diritto minorile e del settore relativo all'inabilità, alle amministrazioni di sostegno e alle tutele; di tali materie ha continuato a occuparsi anche dopo essersi abilitata all'esercizio della professione d'avvocato presso la Corte d'Appello di Palermo ed essersi iscritta all'Ordine degli Avvocati di Palermo.

tariato di Palermo). Il suo intento è fornire alcune informazioni di base utili ai ragazzi e alle ragazze che si avvicinano alla tematica, ai professionisti e alle professioniste attive in campo educativo e sanitario, nel lavoro sociale e/o in ambito legale, che possano trovarsi a lavorare con famiglie in cui almeno un soggetto si identifichi come persona non eterosessuale, transessuale, transgender. Si tratta di tutta una serie di informazioni di base pensate come strumenti per porsi in maniera rispettosa dell'esperienza vissuta, per garantirne la cura e l'inclusione all'interno dei servizi pubblici e/o del privato sociale e della comunità in senso più ampio. Il rifiuto di ogni discriminazione sulla base del genere o dell'orientamento sessuale è stato un principio guida che ha orientato l'Unione Europea fin dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 21). Ciò nonostante, il rischio concreto di andare incontro ad esperienze di discriminazione è ancora molto presente all'interno dei paesi dell'Unione per le persone LGBT+ e i loro figli e, dunque, diventa fondamentale educare e sensibilizzare le persone che ci stanno intorno per attuare un vero cambiamento culturale creando, all'interno della comunità, un pensiero trans-inclusivo. Soprattutto nel contesto di una città come Palermo che purtroppo è stata scenario di episodi di omofobia sino a qualche settimana prima la data dell'attività seminariale. Sappiamo che Palermo non è questa. Sappiamo che la nostra città sa essere aperta, tollerante e inclusiva.

Negli ultimi anni l'UE si è concentrata sul divario esistente tra i vari paesi riguardo alle politiche a supporto dei diritti individuali e della tutela dei legami familiari delle persone LGBT+, dove la situazione delle persone trans appare come la più vulnerabile. È in questo quadro che le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa hanno evidenziato la mancanza di risorse e competenze, in particolare negli ambiti della procreazione medicalmente assistita, della responsabilità genitoriale, dell'adozione e dell'affido, tutti contesti all'interno dei quali il rischio di discri-

minazione appare particolarmente significativo. Inoltre, sostenere i diritti delle persone LGBT+ e la loro inclusione nella società è di generale interesse. Infatti, già nel 2006 il Consiglio d'Europa affermava l'importanza di affrontare le tematiche riguardanti la famiglia in un'ottica pluralistica, al fine di riconoscere le fondamentali differenze familiari e di ruoli genitoriali e creare le condizioni necessarie per una genitorialità positiva, nell'ottica del superiore interesse del minore di età.

Il seminario del 24 settembre nasce dall'idea di affrontare diversi temi che rientrano nel macro insieme dei diritti della comunità LGBTQ+ per cercare di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione al fine di contrastare i pregiudizi e le discriminazioni legati alla paura di ciò che si ritiene diverso: diverso, poi, da chi? In una visione di co-responsabilità sociale, con la consapevolezza che il confronto porta alla conoscenza e la conoscenza porta al rispetto, diversi professionisti esperti in vari settori (in un assetto interdisciplinare) hanno chiacchierato sui diritti della comunità LGBTQ+ al fine di immaginare insieme la creazione di un patto educativo per l'intera comunità cittadina. Sono stati strutturati, nella stessa mattinata, tre momenti:

1. Unioni civili
2. Transessualità
3. Bullismo

La pubblicazione sarà presentata secondo le medesime sezioni. Sono intervenuti in qualità di relatori: Maria Carmela Venuti, ordinario di diritto civile Università degli studi di Palermo; Lucia Laura, assistente sociale; Marco Carmisciano, medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; Vincenzo D'Amico e Claudia Vitale, avvocati del Foro di Palermo; Filippa

Alfano, psicologa, presidente dell'associazione Panagiotis; Lorenzo Barbaro, responsabile gruppo trans Arcigay Palermo; Massimo Milani, attivista LGBTQ+; Agnese Ciulla, operatrice sociale, Arciragazzi Palermo; Cinzia Mantegna, assessore alla cittadinanza solidale del Comune di Palermo. L'attività seminariale è stata allietata dall'accompagnamento musicale di *Tita*, alias Margherita Riotta, voce femminile del duo «Famiglia del Sud».

Il valore del principio di non discriminazione

Antonio Gabriele Armetta

Ringrazio gli amici del Consultorio dei diritti MIF per avere pensato ancora una volta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e al sottoscritto per partecipare e porgere un saluto ad un evento così interessante.

Gli eventi a cui MIF decide di prestare attenzione hanno ogni anno un profilo diverso.

Ricordo ancora con emozione e piacere l'originalità dell'evento sul diritto al gioco, così come è importante il tema dell'evento che ci vede oggi interessati: i profili della (non) discriminazione in una accezione sia presente sia futura.

È un tema che ha un'attualità storica costante – quello della non discriminazione e della paura del diverso – che caratterizza la storia dell'uomo e in particolare quella del nostro paese.

Ed è un tema al quale va prestata un'attenzione particolare, anche alla luce del dibattito pubblico che negli ultimi anni e mesi



ANTONIO GABRIELE ARMETTA, nasce il 18 settembre 1983 a Carini. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, nel 2012 si abilita alla professione di avvocato e nel 2015 diventa Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Dal 2021 ne è il Presidente. Vicepresidente di A.Giu.S. e socio fondatore dell'associazione fin dal 2011.

venuto a delinearci a seguito, ad esempio, di alcuni tentativi di riforma quali il DL Zan tra gli altri.

Il dibattito che è derivato dimostra, ancora una volta, come sia importante parlare di non discriminazione nel nostro paese, e di come debbano essere i professionisti a farlo: gli avvocati, gli psicologi, gli psicoterapeuti, tutti quei professionisti che comunque possono dire la loro su un tema così importante che coinvolge aspetti giuridici, scientifici, psicologici, sociali in linea generale e, non da ultimo, politici. Questo deriva dalla necessità di delineare cosa in realtà è uguale e cosa è diverso, ciò che la gente spesso spinta a pensare vedendo a se stesso come un modello di normalità e guardando all'altro, a colui che ha delle caratteristiche diverse come, appunto, diverso e oggetto di discriminazione.

La lotta alle discriminazioni è una delle lotte che nel presente e soprattutto nel futuro deve essere combattuta sempre di più: i professionisti in questo devono far sentire il loro ruolo all'interno della società e questo il Consultorio MIF lo fa davvero egregiamente. Grazie e voi per avermi invitato.

Diverso da chi?

Emozioni in nota

Tita

L'emozione che vivo è quella di poter far parte di un'iniziativa tanto importante, quanto fondamentale, la sensibilizzazione rispetto a problematiche sociali purtroppo ancora esistenti, come l'omofobia, la transfobia, il bullismo, la discriminazione di genere, tutte realtà presenti nella nostra vita di ogni giorno, che si subisca direttamente, o ne sia vittima chi è vicino a noi.

Andiamo incontro a future generazioni molto più aperte mentalmente rispetto alle precedenti ma restiamo ancorati a classi politiche che non prendono ancora una posizione forte e decisa rispetto alla tutela di tutti gli individui, al di là di quale possa essere la preferenza: il riconoscimento della propria identità, l'ascolto totale della propria persona e l'accettazione e amore verso sé stessi nonostante si possa andare incontro a difficoltà vivendo in un mondo che non include, ma esclude ciò che viene riconosciuto come "diverso".

Ma diverso da chi?



TITA, all'anagrafe Margherita Riotta, è una cantautrice palermitana presente nella scena musicale dall'età di 14 anni. Il suo percorso cantautorale è sempre stato caratterizzato dalla volontà di trasmettere messaggi di rispetto, fratellanza, inclusione sociale e potere interiore di ogni individuo. Cantando in giro per l'Europa per molti anni, con il duo «Famiglia del Sud», fra Spagna, Grecia, Svizzera, Italia dal sud al nord, è adesso entrata in un nuovo percorso musicale personale più sperimentale, aprendo le sue braccia alle svariate sfaccettature che la musica europea propone.

Cosa è la normalità?

Chi decide cosa va bene e cosa no?

Perché ancora oggi ci ritroviamo a dover sottolineare il genere a cui si appartiene?

Inclusione è leggerezza,
leggerezza di essere ciò che si è
senza sentirne il peso.

La scelta dei brani è stata basata sulle realtà affrontate.

Va tutto bene, brano di cui io stessa sono autrice, insieme a mio fratello, Francesco Riotta, nel duo «Famiglia del Sud», vuol far sentire quel senso di positività nonostante le difficoltà della vita. Ascoltabile al seguente link <https://www.youtube.com/watch?v=GGFChVvq90Q>, di seguito se ne riporta il testo:

Va tutto bene

Acqua terra amore per la sopravvivenza

Focu e passione colorano la mia esistenza

Vibra nel cuore vibra sempre la speranza

Mentre la luna e u suli si unciunu 'na danza

Mi suso e mi arruspigghio e già mi sento megghiu

Ho il pane, ho la capanna, la chitarra, la mia donna,

Certo non ho molti soldi ma

Sto sole e sta luna mi danno positività.

Rit: Bem ba ba bem ba ba va tutto bene

Bem ba ba bem ba ba va bene

Bem ba ba bem ba ba mbara bam bam balla

Danza sotto il sole perché il sole poi ti scalda

Lascia che la vibrazione libera la tua danza

Che la vibrazione colmi ogni tua mancanza

Quando il mondo ti stringe in una stanza

*Devi solo urlare per imporre la tua presenza
Se tu riesci a ricordare
Se riesci a non rinnegare
Tu puoi solo migliorare.*

Rit.

*Liberala, La tua anima è libera
Vivitela, La vita vivila
Pigghiatela, la vibra della tua massive,
Vivila, prendila scolta la tua anima.*

Prima sessione
Unioni civili

La questione LGBT+ fra storia, diritto e cultura

Giuseppina Rita Americo e Vincenzo D'Amico

Il seminario è stato realizzato presso il complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo a Palermo. Si tratta di una chiesa sorta agli inizi del 1500 che subì nel tempo varie trasformazioni.



GIUSEPPINA RITA AMERICO. Classe 1992. Avvocato. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2016 presso la Scuola delle Scienze giuridiche ed Economico-sociali dell'Università degli Studi di Palermo, con una tesi avente ad oggetto l'analisi delle funzioni della pena nell'ordinamento giuridico italiano, in particolare, la rieducazione del condannato. Ha svolto per il periodo di 18 mesi il tirocinio ex art. 73 della legge 98/2013, presso la Corte di Appello di Palermo (Sezione Lavoro e Previdenza), svolgendo l'attività di collaborazione nello studio, discussione e decisione delle cause. Svolge l'attività professionale di avvocato specializzato in materia di diritto civile, tributario e del lavoro. È socia Mif perché crede fermamente di poter accrescere la propria personalità grazie alla possibilità di aiutare gli altri.



VINCENZO D'AMICO si laurea in Giurisprudenza nel marzo 2013 all'università di Palermo con una tesi multidisciplinare in Diritto amministrativo e Diritto dell'esecuzione penale. Inizia l'attività di pratica professionale presso lo studio dell'avvocato Maria Tarantino e si abilita all'esercizio della professione forense nel mese di febbraio 2017. Collabora con lo studio legale Tarantino sin dall'inizio della pratica forense, partecipando alla predisposizione di atti inerenti le materie del Diritto minorile, Diritto di famiglia, rimborsi per inadempienze contrattuali, con approfondimento specifico nelle tematiche relative ai diritti della persona. Grazie alle spiccate capacità relazionali e di *problem solving* è riuscito a creare una vasta rete di domiciliazioni in sede nazionale e partecipare alla creazione e realizzazione della sezione *Lawyer for tourist*. È presidente del Consultorio MIF e socio dell'associazione «Castello e Parco di Maredolce». Fa parte del Consiglio nazionale dell'associazione Arciragazzi.

Durante la peste del 1624 fu trasformata in lazzaretto per gli ammalati. Nel 1800 molti ambienti furono utilizzati come ospizio per i poveri e successivamente come presidio ospedaliero. Oggi la chiesa è sconsacrata e scoperchiata. In molti credono che il tetto sia stato distrutto, ma in realtà esso non è mai stato costruito. Oggetto dei lavori di questa mattinata è la bellezza nelle sue svariate forme e declinazioni.

1. IL tema LGBT+: titolo e linguaggio

L'acronimo LGBT individua un insieme eterogeneo di personalità: lesbiche, gay, bisessuali e transgender. L'elenco delle lettere dell'acronimo è in costante aggiornamento ed espansione. Si aggiunge la lettera «Q» per indicare i *queer*, ossia coloro che non vogliono dare un nome alla propria identità di genere o che si stanno interrogando sulla stessa. Poi vi sono la «I» di intersessualità, la «A» di asessualità e negli Stati Uniti il «2S» *Two Spirits*. Più genericamente può utilizzarsi l'acronimo LGBT+ in modo da inglobare più realtà allo stesso tempo.

2. Storia, storie e discriminazioni.

Nella percezione comune il pregiudizio e la discriminazione nei confronti della comunità LGBT+ sono frutto di un retaggio culturale.

Sappiamo che in tutto il Medioevo e nell'età moderna hanno costituito una costante le condanne per sodomia da parte dei tribunali (non solo ecclesiastici) con pene variabili dalla multa alla morte.

Proviamo ad usare una lente di ingrandimento tra i secoli '700, '800 e '900 sino a giungere ai giorni nostri. Nel 1749 un agente deputato alla repressione della *pédérastie*, a Parigi scrive:

Dusquenel e Dumaine dormono insieme da due anni. Non erano capaci di addormentarsi senza essersi toccati a vicenda e aver commesso atti ignobili. Dusquenel aveva quasi sempre bisogno

di stendere il braccio lungo la testiera sotto la testa di Dumaine.
Altrimenti non riusciva a riposare.

L'agente descrive meticolosamente i particolari al fine di rafforzare l'immagine di eccentricità dei due arrestati. Un simile atteggiamento caratterizza anche la polizia londinese.

Bray scrive:

Ho trovato una compagnia di uomini che suonavano il violino e danzavano, cantando canzoni sconce, baciandosi e usando le mani in maniera sconveniente; sedevano uno in grembo all'altro, dicevano sconcezze e praticavano moltissime indecenze.

Le pene erano lievi e consistevano in una multa, soprattutto quando l'accusato era giovane. Le recidive erano invece perseguite con punizioni corporali: gogna, carcere, e solo in rarissimi casi con la pena di morte. Dalle carte processuali emerge che la maggioranza degli uomini coinvolti aveva anche una vita "eterosessuale". Pertanto, la sodomia, pur essendo considerata condotta riprovevole, non intaccava l'identità di chi la praticava.

Nel corso dell'800 i *pamphlet* e i libelli satirici rielaborano i temi anti-sodomia. Vi è una rigida separazione tra la sfera pubblica (maschile, orientata alla politica, alla guerra, alla conoscenza e alla creatività intellettuale) e quella privata (femminile, ricondotta essenzialmente alla domesticità e alla riproduzione).

Un manuale di medicina femminile del 1830 dedicato alle donne tedesche scrive:

Le differenze sessuali non sono limitate semplicemente agli organi riproduttivi, ma penetrano l'intero organismo. La vita intera assume un carattere femminile e maschile. Il corpo maschile esprime una forza positiva, che acuisce l'intelligenza e l'indipendenza

maschili, equipaggiando l'uomo per una vita in politica, nelle arti, nelle scienze. Il corpo femminile esprime morbidezza e sentimenti femminili. Il largo bacino assegna le donne alla maternità. Le deboli, morbide membra e la pelle delicata sono segni della ristretta sfera di azione della donna, quella che riguarda la casa e una pacifica vita familiare.

Si afferma quindi nel corso dell'800 un ancoraggio delle differenze di genere alla dimensione biologica dei corpi, un rigido binarismo e una percezione dei comportamenti sessuali come manifestazione di una natura particolare.

Il 23 agosto 1927 il Corriere della Sera pubblica un articolo in seconda pagina sui lavori preparatori del nuovo codice penale con il quale si prospettava la carcerazione sino a 5 anni per chi si fosse reso colpevole di relazione omosessuale. Nell'articolo si asseriva che fosse preferibile tacere l'esistenza dell'omosessualità piuttosto che rischiare di alimentarne la diffusione attraverso l'applicazione di norme specifiche per reprimerla.

Negli anni '30 fu redatto l'*Hays Code* al fine di regolamentare le produzioni cinematografiche e teatrali. Esso fu applicato in maniera rigida censurando ogni allusione, anche solo velata, alla sessualità e alle identità *queer*. Tale controllo fu esteso anche al fumetto.

Infatti, in quegli anni, lo psicologo Fredic Wertham, autore del saggio *La seduzione degli innocenti* del 1953, stabilisce un nesso tra la diffusione dei *comics* e la crescita della delinquenza giovanile vedendo soprattutto un pericolo nei fumetti che, a suo avviso, possono stimolare fantasie omosessuali nei bambini. Wertham è turbato in particolare dal legame tra il supereroe Batman il suo giovane amico Robin. Scrive al riguardo

A casa vivono una vita idilliaca. Sono Bruce e Dick: Bruce è descritto come un uomo di mondo e ufficialmente è il tutore di

Dick. Vivono in un sontuoso appartamento, con i fiori bellissimi disposti in grandi vasi e hanno un maggiordomo: Alfred. Talvolta Bruce viene mostrato in vestaglia. Sono seduti al caminetto e il ragazzo più giovane si preoccupa per il compagno. È come il sogno che si avvera di due omosessuali che vivono insieme.

Le preoccupazioni di Wertham si rivolgono anche a *Wonder Woman*, il corrispettivo lesbico di *Batman*, in grado di spaventare i ragazzi e crescere le ragazze nell'odio per gli uomini. Il clima di allarme sociale condurrà, nell'anno seguente, il 1954, all'istituzione del *Comic Code Authority*, un organo di censura dedicato esclusivamente alla vigilanza sul fumetto.

Gli anni della seconda guerra mondiale segnano un periodo di apertura di spazi relativamente più ampi per la socialità delle persone *queer* grazie all'aumentata mobilità geografica determinata dal conflitto.

Un testimone inglese scrive

Quando le persone intorno a te vengono fatte saltare in aria da una bomba, ti importa solo del momento. Tutti gli uomini durante la guerra pensavano ogni notte che quella potesse essere l'ultima, quindi naturalmente erano decisi ad andarsene con il botto e, molto spesso, io ero la botta.

Nel dopoguerra in Italia vi è una sostanziale continuità con le disposizioni a tutela del buonc Costume e del pudore che il fascismo aveva utilizzato per allontanare e punire le persone LGBT+: il confino (ora «soggiorno obbligato»), foglio di via, schedatura, censura.

In realtà, in continuità con quanto era accaduto nel periodo fascista non si opta per misure specifiche di contrasto all'omosessualità, risultando efficaci gli strumenti repressivi per la tutela della moralità, del pudore e del buonc Costume.

Negli anni '50 il sistema di genere viene messo ancora più profondamente in discussione dalle persone *transgender*. Fondamentale risulta in questo campo il lavoro svolto dal medico endocrinologo di origine tedesca Hanry Benjamin. Quest'ultimo distingue tra transgenderismo e omosessualità, concetti che molti degli specialisti del periodo continuano a sovrapporre, facendo quindi confusione tra identità di genere e orientamento sessuale.

Benjamin riconosce, in alcuni casi, il diritto delle persone transgender a ricevere i trattamenti ormonali e chirurgici necessari alla conferma di genere.

Il primo caso di successo di conferma chirurgica del genere ad avere eco mediatico è quello di *Christine Jorgensen*, cittadina statunitense. All'inizio la stampa elogia la bellezza, l'eleganza e il coraggio di *Christine*:

George Jorgensen è stato nell'esercito per due anni ed è stato congedato con onore nel 1946. Ora George non esiste più. Dopo sei operazioni, Jorgensen ha cambiato sesso e oggi è una bellissima donna che lavora come fotografa in Danimarca.

Romina Cecconi, una tra le prime a sottoporsi al trattamento chirurgico in Italia nel 1965 ricorda

Ci pensavo fin da quando avevo letto della Jorgensen. Avevo solo 11 anni ma per me fu un mito. Allora si può fare, dicevo. E quando scattò il confino, che ormai andavo per i trenta, mi dissi: ora o mai più!

Tuttavia successivamente la stampa cambia atteggiamento. Una volta appurato che a *Christine* non erano stati impiantati utero e ovaie si inizia ad affermare che *Christine* non possa essere definita una donna.

Ciò conferma la rigidità delle categorie di genere del periodo, costruite attorno al dualismo binario: o si è uomini o si è donne, ed essere donne significa essenzialmente essere fertili.

Nel 1996 Benjamin pubblica *Il fenomeno transessuale*, opera in cui viene sollecitata la legalizzazione del processo di “transizione”. Secondo il protocollo Benjamin, l’esito del percorso deve produrre un soggetto il più possibile “normale”, quindi eterosessuale: una donna *transgender* deve quindi mostrarsi attratta dagli uomini, ma al tempo stesso non mostrarsi troppo interessata al sesso, come impone la femminilità normativa dell’epoca.

A partire dagli anni ’60 viene commercializzata la pillola anticoncezionale. Si assiste a un cambiamento radicale non solo nel modo di esprimere la sessualità eterosessuale ma anche di concepire la famiglia, le relazioni di coppia e il ruolo dei figli. Altre tappe fondamentali sono rappresentate dai moti di *Stonewall* e dalla nascita del F.U.O.R.I. (Fronte Unitario omosessuale rivoluzionario italiano). Negli anni ’80 con la diffusione del virus dell’HIV vengono lanciati appelli volti a introdurre test (disponibili dal 1985) obbligatori per tutti gli uomini gay e la quarantena per i sieropositivi. Quando le morti legate all’aids raggiungono il picco, il Ministro della Salute italiano, Carlo Cattin, della Democrazia Cristiana, invia una lettera ai cittadini per esortarli alla prevenzione: non all’utilizzo del preservativo ma all’eterosessualità o alla castità. In tale contesto emergono con maggiore evidenza alcuni profili discriminatori rispetto alle coppie coniugate eterosessuali quali l’impossibilità di assistenza in ospedale e la perdita dei diritti sulla casa del partner deceduto.

Come scrive il sociologo francese Michael Pollak in un documento del 1988 per il partito socialista francese

alla luce dell’epidemia, è opportuno prendere in considerazione con uno sguardo nuovo l’idea di permettere agli omosessuali di

costruire relazioni affettive durevoli perché siano al riparo dalle discriminazioni.

Una svolta significativa si verifica nel 1990 con la depatologizzazione dell'omosessualità da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ciò sembra, infatti, segnare, anche simbolicamente, la fine di una fase.

Il primo paese in Europa a realizzare un istituto per il riconoscimento delle relazioni omosessuali è la Danimarca nel 1889, seguita da Norvegia nel 1993 e Svezia nel '94.

In Italia bisogna attendere il 2016; di seguito un brevissimo vademecum della regolamentazione.

L'unione civile deve:

- essere registrata davanti ad un pubblico ufficiale alla presenza di due testimoni; il relativo documento sarà registrato nell'archivio di Stato e Civile;
- a differenza del matrimonio l'istituto non prevede le pubblicazioni presso la casa comunale e non prescrive l'obbligo di fedeltà;
- se non si opta per la separazione dei beni, automaticamente si applica la comunione dei beni;
- vi è l'obbligo di assistenza morale e materiale;
- sono concessi congedi parentali e detrazioni per il coniuge;
- vi è la possibilità di usufruire di tre giorni di permesso al mese per assistere il coniuge con *handicap*;
- è esclusa l'adozione di bambini esterni alla coppia;
- per il divorzio è prevista una semplice comunicazione all'ufficiale dello Stato Civile contenente la volontà di sciogliere l'unione. Dopo tre mesi si avrà o la sottoscrizione dell'accordo scritto davanti all'ufficiale dello Stato Civile o il divorzio per via giudiziale attraverso la procedura della negoziazione assistita;

- è previsto il diritto agli alimenti per il coniuge debole, oltre all'assegnazione della casa;
- il partner superstite ha diritto alla pensione di reversibilità.

BIBLIOGRAFIA

- ALDRICH R. (1993) *La seduzione del Mediterraneo: scrittura, arte e fantasia omosessuale*, Routledge, Londra.
- ID. (2003) *Colonialismo e omosessualità*, Routledge, Londra.
- BECH H. (1997) *Quando gli uomini si incontrano: omosessualità e modernità*, University of Chicago Press, Chicago IL.
- BELL D.-VALENTINE G. (1995) *Mappatura del desiderio: geografie delle sessualità*, Routledge New York.
- BETSKY A. (1997) *Queer Space*, William Morrow & Co, New York.
- BOONE J. ET AL. (eds) (2000) *Queer Frontiers: Millennial Geographies, Genders, and Generations*, University of Wisconsin Press, Madison WI.
- BOSWELL J. (1980) *Cristianesimo, tolleranza sociale e omosessualità: i gay nell'Europa occidentale dall'inizio dell'era cristiana al XIV secolo*, University of Chicago Press, Chicago IL.
- ID. (1994) *Le unioni tra persone dello stesso sesso nell'Europa pre-moderna*, University of Chicago Press, Chicago IL.
- BOYD N.A. (2003) *Wide Open Town: A History of Queer San Francisco fino al 1965*, University of California Press, Berkeley CA.
- BRAY A. (1982) *L'omosessualità nell'Inghilterra rinascimentale*, Gay Men's Press, Londra.
- CASTELLS, M-MURPHY, K. (1982) *Identità culturale e struttura urbana: l'organizzazione spaziale della comunità gay di San Francisco*, in FEINSTEIN N.-FEINSTEIN S. (a cura di) *Urban Policy under Capitalism*, Salvia, Beverly Hills CA.
- CHAUNCEY G. (1994) *Gay New York: genere, cultura urbana e creazione del mondo maschile gay, 1890-1994*, libri di base, New York.

- CHEVALIER L. (1980) *Montmartre du plaisir et du crime*, Robert Laffont, Parigi.
- CHOQUETTE L. (2001) *Omosessuali in città: rappresentazioni dello spazio lesbico e gay nella Parigi del XIX secolo*, in MERRICK J.-SIBALIS M. (a cura di) *L'omosessualità nella storia e nella cultura francese*, Harrington Park Press, New York, pp. 149-168.
- CONSOLO V. (2020) *Lo Spasimo di Palermo*, Mondadori, Milano.
- DUBERMAN M. (1993) *Stonewall*, Dutton, New York.
- HENNESSY R. (2000) *Profitto e piacere: identità sessuali nel tardo capitalismo*, Routledge, New York.
- LEYLAND W. (2002) *Fuori nel Castro: desiderio, promessa, attivismo*, Pubblicazioni Leyland, San Francisco CA.
- MAYARD S. (1994) *Attraverso un buco nel muro del gabinetto: sottoculture omosessuali, sorveglianza della polizia e dialettica della scoperta. Toronto, 1890-1930*, «Journal of the History of Sexuality», 5(2) pp. 207-242.
- MERRICK J.-RAGAN B.T. JR (a cura di) (1996) *L'omosessualità nella Francia moderna*, Oxford University Press, Oxford.
- NORTON R. (1997) *Il mito dell'omosessuale moderno: storia queer e ricerca dell'unità culturale*, Cassel, Londra.
- REY M. (1985) *Gli omosessuali parigini creano uno stile di vita, 1700-1750: gli archivi della polizia*, in MACCUBIN R. (ed.) *'Tis Nature's Fault. Unauthorized Sexuality during the Enlightenment*, Cambridge University Press, Cambridge.
- ID. (1987) *Justice, police, et sodomie à Paris au XVIIIe siècle*, in POUMARÈDE J.-ROYER J.-P. (a cura di) *Droit, histoire et sexté*, Università di Lilla II, Lilla, pp. 175-184.
- ID. (1989) *Polizia e sodomia nella Parigi del diciottesimo secolo: dal peccato al disordine*, in GERARD K.-HEKMA G. (a cura di) *The Pursuit of Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe*, Harrington Park Press, New York, pp. 129-146.

- SACHS (1987) University of California.
- STRYKER S.-KUSKIRK J. VAN (1996) *Gay by the Bay: una storia della cultura queer nell'area della baia di San Francisco*, Chronicle Books, San Francisco CA.
- TAMAGNE F. (2000) *Histoire de l'homosexualité en Europe: Berlino, Londra, Parigi, 1919-1939*, Editions du Seuil, Parigi.
- WHITTLE S. (a cura di) (1994) *I margini della città: vite urbane di uomini gay*, Arena, Aldershot.

Il principio di non discriminazione: orientamento sessuale e diritto alla costituzione di una famiglia

Maria Carmela Venuti

1. Principio di non-discriminazione e unioni civili tra persone dello stesso sesso

Il tema che mi è stato assegnato è quello di tracciare la rilevanza e l'impatto del principio di non-discriminazione nella normativa nazionale in tema di unioni civili tra persone dello stesso sesso – consegnata, com'è noto, alla legge 20 maggio 2016, n. 76 – e in ordine alla genitorialità delle coppie omoaffettive, la cui regolamentazione si trova dislocata, a livello di fonti ordinarie, oltre che nella legge n. 76/2016 appena ricordata, nella legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita.

Prima di entrare *in medias res*, mi pare opportuno dare una raffigurazione, sia pur breve, del generale principio di non discriminazione, che costituisce la cornice concettuale e regolamentare nella quale il nostro discorso si iscrive.

Nelle Carte internazionali moderne il primo e più elevato riferimento che viene in rilievo è la *Dichiarazione universale dei diritti umani*, promossa dall'ONU il 10 dicembre 1948, dunque in un



MARIA CARMELA VENUTI, professore ordinario di Diritto civile e Diritto di famiglia alla facoltà di Giurisprudenza dell'università di Palermo. È componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca «Pluralismi giuridici, prospettive antiche e attuali».

torno di tempo significativamente eloquente, ossia a ridosso della costituzione democratica e pacifica di un nuovo ordine mondiale, una volta archiviati gli orrori della seconda guerra mondiale. Conflitto mondiale che – non è superfluo rammentarlo – si è caratterizzato per una virulenta manifestazione di discriminazione nei confronti dei cosiddetti “diversi”, primi fra tutti gli ebrei rispetto agli “ariani”. La persecuzione nazista e l’olocausto furono espressione principalmente di discriminazione razziale, ma a raggio allargato colpirono anche le persone omosessuali, gli appartenenti ad etnie considerate inferiori (Rom), i soggetti handicappati, gli oppositori politici: tutti coloro che a vario titolo venivano considerati diversi, anormali, inferiori.

Volendo semplificare, alla base della discriminazione v’è l’esistenza di un soggetto o gruppo sociale dominante che sancisce un paradigma di normalità, positività, e sulla base di questo valuta e distingue tra coloro che rientrano nel canone e pertanto vanno positivamente accettati e inclusi, e quanti, invece, vanno esclusi, marginalizzati, ghettizzati e financo annientati, come, appunto, avvenne in Europa nei campi di concentramento e di sterminio della seconda guerra mondiale.

La non conformità al modello ideale viene considerata come negativa e, in taluni casi, pericolosa: nella prima evenienza possiamo parlare di tolleranza per il diverso, nell’altra di più o meno patente conflitto e opposizione, come è storicamente avvenuto con le minoranze religiose o etniche.

Tornando alla *Dichiarazione universale dei diritti umani*, in essa meritano di essere segnalati l’articolo 1, che sancisce che «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»; l’articolo 2, in forza del quale «ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragio-

ni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione», e, con specifico riferimento al principio di non discriminazione; l'art. 7, che afferma che «Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione».

La generale proclamazione della uguaglianza e della non discriminazione, che troviamo nelle statuizioni appena ricordate, viene poi specificata in altre previsioni della *Dichiarazione universale* con riferimento alla distinzione tra uomini e donne (art. 16) anche con riguardo ai rapporti di lavoro (art. 23, ove il richiamo alla non discriminazione concerne il trattamento retributivo: «Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro»), e alle differenti condizioni personali, situazioni sociali ed economiche nelle quali gli individui possono trovarsi (art. 25).

Sempre nelle fonti internazionali importanti statuizioni sul principio di non discriminazione si rinvencono, a livello europeo, nella *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, siglata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l'egida del Consiglio d'Europa (ratificata e resa esecutiva in Italia nel 1955), comunemente detta anche C(onvenzione)EDU,¹ ove spicca, per quanto qui specificamente interessa, l'art. 14 sul «divieto di discriminazione». La previsione scolpisce molto efficacemente il principio laddove stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti in seno alla Convenzione medesima (e nei suoi

¹ Scrivo così l'acronimo per distinguerlo da quello riferito alla Corte europea dei diritti dell'uomo, istituita per assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati contraenti con la firma della Convenzione di Roma, appunto, la C(orte)EDU.

protocolli addizionali) dev'essere assicurato senza nessuna discriminazione. Al riguardo richiama segnatamente quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita. L'enunciato si chiude, poi, con una formula omnnicomprensiva riferita ad «ogni altra condizione». In questo amplissimo spettro operativo rientra certamente (la discriminazione legata al) l'orientamento sessuale, come attestato altresì da ripetuti interventi della Corte EDU, tra cui vorrei qui ricordare l'arresto sul caso «Oliari e altri contro Italia», che, nel condannare l'Italia per essere venuta meno ai suoi obblighi positivi di tutela nei confronti delle coppie omoaffettive non garantendo uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, ha dato la spinta decisiva per l'approvazione della legge n. 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.²

Il principio di non discriminazione scolpito nella Convenzione di Roma ha trovato più di recente una importante riaffermazione nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, la cosiddetta Carta di Nizza, proclamata il 7 dicembre 2000 e successivamente ripresa e adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, la quale, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, ha lo stesso valore giuridico dei trattati. La Carta riafferma, nel pieno rispetto dei poteri e delle funzioni dell'UE e del principio della sussidiarietà, i diritti così come risultano, in particolare, dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni dei paesi dell'UE, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

² Corte EDU, sez. IV, 21 luglio 2015, ric. nn. 18766/11 e 36030/11, *Oliari e al. c. Italia*, reperibile all'indirizzo <https://hudoc.echr.coe.int/>. La decisione può leggersi altresì, tra le tante, in *Fam. e dir.*, 12/2015, p. 1069 ss., con nota di P. Bruno, *Oliari contro Italia: la dottrina degli «obblighi positivi impliciti» al banco di prova delle unioni tra persone dello stesso sesso* in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 918 ss., e con commento di L. Lenti, *Prime note in margine al caso Oliari c. Italia*, *ivi*, II, p. 575 ss.

dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dall'UE e dal Consiglio d'Europa e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nel suo Titolo III, dedicato all'uguaglianza, si trova solennemente sancito il principio di uguaglianza in senso formale (art. 20 «Tutte le persone sono uguali davanti alla legge»), ma anche, all'art. 21, *il divieto di qualsiasi forma di discriminazione*. Viene qui fatto segnatamente riferimento alla discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età e, con particolare moderna sensibilità, anche sull'*orientamento sessuale*.

Negli altri articoli che compongono il titolo III, il legislatore europeo appunta lo sguardo su differenti aspetti dell'esistenza e della condizione delle persone che possono dar luogo a trattamenti discriminatori. Viene così sancito il rispetto dell'Unione e europea per la diversità culturale, religiosa, linguistica (art. 22), assicurata la parità tra donne e uomini in tutti i campi prevedendo l'adozione o il mantenimento di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (art. 23), garantiti i diritti dei minori (art. 24), degli anziani (art. 25), delle persone con disabilità (art. 26).

Viene riconosciuto e affermato il diritto di ciascuno a sviluppare la propria personalità in ambito strettamente individuale e nelle diverse formazioni sociali intermedie che si frappongono tra il singolo e lo Stato, impegnando tutti, a vario titolo, all'inclusione e alla promozione di ciascuno.

Infine, andando al nostro ordinamento interno, non può essere trascurata la nostra *Carta costituzionale*, approvata nel 1947 ed entrata in vigore nel 1948, che, con approccio sensibile e moderno,

declina il principio di uguaglianza sia in senso formale sia in senso sostanziale. Essa statuisce, infatti, all'art. 3, 1° comma, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Mentre, al 2° comma, attribuisce allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Nella sua formulazione l'art. 3 Cost., pur non richiamando espressamente il principio di non discriminazione, mette comunque nitidamente in evidenza i due aspetti centrali della tematizzazione di uguaglianza e non discriminazione. Profili differenti, complementari, ma non reciprocamente sovrapponibili. Infatti, volendo dare una raffigurazione schematica e quindi necessariamente riduttiva della questione, che si pone come uno degli snodi costitutivi dello stare insieme, del vivere in una società democratica organizzata, e delle relazioni intersoggettive, ossia il rispetto delle specificità di ciascun individuo, possono farsi le seguenti considerazioni. L'uguaglianza (in senso formale) per certi versi implica che le peculiarità che connotano ogni consociato – e che possono avere un rilievo e un'estrinsecazione materiale come il colore della pelle, il genere di appartenenza, l'età, la condizione sociale, e via discorrendo – vengono neutralizzate rispetto al trattamento che la legge riserva a lui e agli altri cittadini. In altre parole, tutti siamo uguali di fronte alla legge o, detto differentemente, la legge è uguale per tutti. Da questo punto di vista le specificità di cui ogni può essere portatore vengono annullate perché non possono limitare o addirittura elidere le garanzie che l'ordinamento riconosce ai *cives*, e/o il godimento dei diritti fondamentali. La libera e piena esplicazione della personalità di ciascuno non può trovare ostacolo nel fatto di essere donna, an-

ziano, bambino, portatore di handicap, o nel colore della pelle, e via discorrendo.

In maniera speculare il canone della non discriminazione pone l'accento su talune diversità che caratterizzano gli individui, e che non possono – sotto determinati profili del trattamento giuridico – essere ignorate dall'ordinamento, il quale, al contrario, deve promuovere le condizioni affinché l'individuo non si veda limitato o impedito nel raggiungimento delle proprie aspirazioni, nel godimento dei diritti inviolabili e delle prerogative di volta in volta considerate.

Sono, pertanto, approcci differenti per perseguire l'obiettivo dell'effettività dei diritti personalissimi di ciascun individuo. Dal nostro ambito di osservazione si tratta del diritto di ciascuno a vedere riconosciuta e tutelata la propria identità, ad esprimere la propria personalità, sia come singolo, sia nelle diverse formazioni intermedie nelle quali si trova ad operare così in ambito familiare, come in quello sociale, lavorativo, ricreativo, e via discorrendo.

È peraltro un catalogo di diritti che ha ampliandosi e modificandosi nel tempo, in funzione dell'evoluzione sociale, economica, tecnologica, scientifica, del vissuto dei singoli individui e dei bisogni di tutela che via via vanno emergendo e si pongono all'attenzione dell'ordinamento.

2. Il riconoscimento giuridico dei legami affettivi costituiti in via di fatto

Proprio tra i bisogni di tutela che si vanno affermando negli ultimi decenni – e così andiamo al tema oggetto del mio intervento – v'è quello dell'aspirazione di ciascuno, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, di costituire una famiglia e di ottenere dall'ordinamento nazionale riconoscimento giuridico nei confronti della relazione e dei legami affettivi costituiti in via di fatto.

In questa direzione milita, a livello di fonti sovranazionali, il disposto dell'art. 9 della richiamata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce a tutti i destinatari delle proprie previsioni il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sia pure *secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*.³

Come si accennava, il Parlamento italiano soltanto nel 2016, incalzato dalla condanna ricevuta dalla Corte EDU nel richiamato caso «Oliari e al. contro Italia», ha approvato la legge che ha regolamentato le unioni omoaffettive formalizzate e ha dato una disciplina minima alle relazioni di coppia etero e omosessuali cosiddette “di fatto”.

Con l'istituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso il legislatore italiano ha optato per un approccio binario, affiancando al matrimonio, fattispecie destinata unicamente alle persone di sesso diverso, l'unione civile, accessibile solamente alle coppie *same-sex*. La figura di nuovo conio ricalca per molti versi il matrimonio, ma se ne distacca per altri, non irrilevanti, poiché, come vedremo, i partner sono destinatari di un fascio di prerogative meno ampie rispetto a quelle che discendono dal vincolo coniugale.

La soluzione binaria è stata ritenuta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo compatibile con la Convenzione, benché la scelta del cosiddetto matrimonio egualitario si vada estendendo nei singoli ordinamenti nazionali.⁴

³ La formula della Carta di Nizza modernamente si rivolge a chiunque, senza alcuna distinzione di genere. La corrispondente ma più risalente nel tempo statuizione della Convenzione di Roma (art. 12), invece, prevede pure il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia sempre secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto, ma a favore di una coppia eterosessuale (testualmente «l'uomo e la donna») che abbia raggiunto l'età minima per contrarre matrimonio. La giurisprudenza della Corte EDU ha dato al disposto un'interpretazione evolutiva, ampliando la platea dei destinatari dell'enunciato alle coppie *same-sex*, facendo così coincidere la statuizione con quella dell'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

⁴ Tra i paesi dell'Unione europea (che non coincidono, tuttavia, con quelli del Consiglio d'Europa), ad esempio, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è ammesso in Austria,

L'approccio del legislatore italiano è stato ricondotto da molti interpreti alla dottrina del *separate but equal* elaborata nell'esperienza statunitense alla fine dell'Ottocento, durante l'esperienza del segregazionismo, per giustificare la separazione delle persone afroamericane da scuole, università, mezzi di trasporto, e via discorrendo, riservati ai bianchi.⁵ E ciò benché fosse stato approvato il XIV emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America volto, com'è noto, a porre fine all'esclusione degli schiavi e dei loro discendenti dal godimento dei diritti costituzionali. La dottrina trovò un definitivo superamento nel 1954 quando nel caso «Brown v. Board of Education» la Corte Suprema USA affermò, con riferimento al settore della istruzione pubblica, che scuole separate per gli studenti afroamericani fossero *inherently unequal*.⁶

Andando al nostro ordinamento, quindi, in ordine alla condizione delle persone *same-sex* che abbiano inteso formalizzare il proprio rapporto di coppia con la costituzione di un'unione civile, emergono delle significative distanze rispetto ai loro omologhi coniugati. Divergenze di cui provo qui di seguito ad elencare le

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. È riconosciuto anche in Islanda e Norvegia (fonte: https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/marriage/index_it.htm ultima consultazione maggio 2022). Per quanto riguarda altri stati europei, oltre al Regno Unito che lo ha introdotto nel 2014, può segnalarsi la recente modifica del codice civile svizzero adottata dal Parlamento il 18 dicembre 202, poi confermata con un referendum popolare il 26 settembre 2021, in forza della quale il matrimonio è aperto anche alle coppie *same-sex* a partire dal 1° luglio 2022. Da questa stessa data, pertanto, non sarà più disponibile per esse il precedente istituto dell'unione registrata (fonte: <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/zivilstand/faq/ehe.html>, ultima consultazione maggio 2022).

⁵ Storicamente si individua la prima solenne affermazione della dottrina nella decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Plessy v. Ferguson* del 1896, nella quale venne ritenuto che «Equal but separate accommodations for whites and blacks imposed by Louisiana do not violate the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment».

⁶ *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483 (1954).

più rilevanti, mentre della questione relativa alla genitorialità e alla filiazione mi occuperò nel paragrafo successivo.

Una prima differenza riguarda la circostanza che nelle disposizioni sull'unione civile non sembra quasi mai ricorrere il riferimento alla famiglia,⁷ quasi che l'istituto fosse riservato unicamente ai coniugi; ciò in forza di una lettura strettamente ancorata al dato testuale dell'art. 29 Cost., che al 1° comma riconosce i diritti della famiglia come «società naturale *fondata sul matrimonio*». Secondo questo approccio l'unione civile sarebbe sì dotata di copertura costituzionale ma (solamente) in quanto formazione sociale intermedia ai sensi dell'art. 2 («la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità»), senza assurgere al rango, appunto, di famiglia, giacché proprio dall'art. 29 si trarrebbe un nesso di corrispondenza biunivoca tra questa e il matrimonio. Sempre rimanendo in quest'ambito, l'estensione della disciplina dettata per il matrimonio agli uniti civilmente è altalenante: in alcuni settori è piena, in altri è attuata con limitazioni o circospezione, in altri ancora è esclusa radicalmente. A testimonianza di questa soluzione ondivaga e piuttosto ideologizzata del nostro legislatore è il comma 20° dell'unico articolo di cui si compone la legge n. 76 del 2016. Qui, mentre per un verso si prescrive che «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei

⁷ In senso contrario sia consentito il rinvio a M.C. VENUTI, *La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze in Italia*, in «Politica del diritto», fascicolo 1-2, marzo-giugno 2016, p. 95 ss.; ID., *Effetti personali, patrimoniali e successori*, in *Legami di coppia e modelli familiari*, a cura di Gilda Ferrando, Marcella Fortino, Francesco Ruscello, nel *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme*, diretto da Paolo Zatti, I, Milano, 2018, p. 35 ss.

regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso», per altro verso lo si esclude con riferimento «alle norme del codice civile non richiamate espressamente» dalla stessa legge n. 76/2016. E, come si dirà meglio a proposito della filiazione, si preclude l'operatività delle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione e di affidamento dei minori di età, contemplando però al contempo una sorta di deroga-apertura con formula di chiusura che recita «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

Altre differenze concernono i rapporti di affinità, che mentre con il matrimonio si instaurano tra lo sposo e i parenti dell'altro (art. 78 cod. civ.), sono invece assenti nell'unione civile. E ancora, viene in rilievo la questione del cognome coniugale. Con il matrimonio è sì soltanto la donna – e non anche l'uomo, reciprocamente – ad aggiungere al proprio il cognome maritale. Tuttavia la moglie conserva il cognome maritale anche durante lo stato vedovile, perdendolo soltanto se e fino a che non passi a nuove nozze (art. 143-bis cod. civ.). Nel caso degli uniti civilmente, per contro, si parla più condivisibilmente di assunzione di un cognome *comune* scelto dagli uniti tra i loro cognomi, e ciò per effetto di una dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile. Però ciò vale unicamente per la durata del rapporto, sicché alla cessazione dell'unione, anche per causa di morte, viene meno il diritto di utilizzare il cognome comune, con il quale la persona unita civilmente manifesta nella sfera sociale un tratto peculiare della propria identità. In argomento merita di essere richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 212 del 22 novembre 2018, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 1

e 7 Carta dei diritti fondamentali dell'UE – della previsione del decreto attuativo della legge n. 76/2016 (art. 3, lett. c), n. 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, che inserisce, nell'art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, il comma 3-bis), in forza della quale le schede anagrafiche delle parti dell'unione civile debbano essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile. La Consulta ha precisato che non discende né dalle norme costituzionali, né da quelle interposte richiamate, che il diritto al nome, quale elemento costitutivo dell'identità personale, debba concretizzarsi nel cognome comune di cui al comma 10° dell'art. 1 della l. n. 76/2016, anche perché la ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune sarebbe suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sulla sfera personale e giuridica dei figli di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio, in quanto, a seguito dello scioglimento dell'unione civile, i figli minori rimarrebbero privi di uno degli elementi che identificava il relativo nucleo familiare. I giudici costituzionali hanno sottolineato altresì che è espressivo di un principio caratterizzante l'ordinamento dello stato civile che il cognome d'uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporti alcuna variazione anagrafica del cognome originario e che nello stesso senso della disciplina del matrimonio debba orientarsi la corrispondente previsione dettata per le unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ulteriore distanza si registra in ordine allo scioglimento del vincolo. Nel matrimonio è contemplata la separazione personale tra i coniugi quando la convivenza è divenuta intollerabile o reca grave pregiudizio all'educazione della prole. La separazione non determina il venir meno della relazione, che si trasforma, subendo un allentamento, ma perdura fino a che non intervenga la morte di uno degli sposi o il divorzio (art. 149 cod. civ.). Con la separazione, pertanto, restano in vita i doveri di solidarietà economica tra i coniugi, nella forma eventuale dell'assegno di mantenimento (art.

156 cod. civ.), il diritto agli alimenti ove uno dei coniugi versi in stato di bisogno (art. 433 cod. civ.), e i diritti successori (art. 536, art. 565 cod. civ.).

Nell'unione civile non è contemplata la separazione personale e lo scioglimento può avvenire oltre che per la morte di una delle parti, per alcune delle cause previste dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio – segnatamente nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), – e, infine, attraverso una modalità semplificata e celere, consistente nella manifestazione anche disgiunta della volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso, secondo il disposto del comma 24° della legge n. 76/2016, «la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione».

Ancora, al di là di alcune più o meno inspiegabili assenze, come quella del silenzio del legislatore sull'obbligo reciproco di fedeltà tra gli uniti civilmente, spicca la diversità di disciplina tra matrimonio e unione civile in presenza di un eventuale mutamento di sesso di uno dei partner. Laddove uno di essi dovesse effettuare un percorso di transizione verso il genere opposto, acquistando al termine una nuova identità, anche anagrafica, corrispondente al sesso al quale sente di appartenere, qualora fosse sposato e unitamente al proprio coniuge avesse manifestato la volontà di mantenere fermo il vincolo matrimoniale, quest'ultimo verrebbe trasformato automaticamente in unione civile. In sostanza, la legge riafferma in questo caso il “doppio binario”, per cui il matrimonio, che non può che essere riservato alle coppie eterosessuali, subisce una sorta di retrocessione «in serie B» assumendo *ex lege* la veste di unione civile tra persone dello stesso sesso. Paradossalmente, però, non vale l'inverso. Nell'ipotesi speculare, infatti, qualora fosse una persona unita civilmente ad effettuare il percorso transizionale acquisendo una nuova iden-

tà di genere, vedrebbe sciolta automaticamente l'unione con la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che sia contemplata la possibilità che, sussistendo una concorde volontà dei due partner, il vincolo che li lega permanga, trasformandosi automaticamente in matrimonio (art. 1, commi 26 e 27, l. n. 76/2016).⁸ Va segnalato che della questione è stata investita la Corte costituzionale, che dovrebbe pronunciarsi a novembre del 2022. Il tribunale di Lucca con ordinanza n. 31 del 14 gennaio 2022 ha sollevato incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 26, legge n. 76 del 2016, in relazione all'art. 2 Cost. e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell'art. 117 Cost., degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché in relazione all'art. 3 Cost. Il tribunale dubita della conformità costituzionale della norma ricordata, per un verso, «nella parte in cui prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, senza alcuna possibilità di conversione in matrimonio, previa dichiarazione congiunta dell'attore e dell'altro contraente dell'unione, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione, senza soluzione di continuità con il precedente vincolo». Per altro verso, con riguardo all'art. 3 Cost., per «l'ingiustificata disparità di trattamento tra lo scioglimento automatico dell'unione civile omoaffettiva in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti, previsto da tale norma, e quanto stabilito dal successivo comma 27 nel caso in cui la medesima fattispecie attraversi l'unione di due persone eterosessuali

⁸ Per quanto concerne il matrimonio la previsione della legge n. 76/2016 è in continuità con quanto statuito dalla Corte costituzionale nella nota decisione n. 170 dell'11 giugno 2014 sul cosiddetto «divorzio imposto». Per un commento sia concesso il rinvio a G. PALMERI-M.C. VENUTI, *L'inedita categoria delle unioni affettive con vissuto giuridico matrimoniale. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170 in materia di divorzio del transessuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, p. 553 ss.

unite in matrimonio e, pertanto, laddove non si estende all'unione civile, con la norma censurata, un regime analogo».⁹

3. I risvolti giuridici della genitorialità

È sulla questione della genitorialità che emergono le distanze più eclatanti tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso. Come si ricorderà, il punto di compromesso raggiunto in sede parlamentare tra le forze dell'allora maggioranza per ottenere il voto di fiducia al Senato fu quello di emendare il testo esitato in prima lettura alla Camera dei deputati, espungendo la previsione che consentiva a uno dei componenti della coppia unita civilmente di adottare il figlio dell'altro, in conformità alla lett. b) dell'art. 44, l. n. 183/1984 sull'adozione del figlio del coniuge.

Come accennato, la formulazione definitiva del comma 20° è di netta chiusura sulla possibilità di estendere agli uniti civilmente le disposizioni della legge n. 183/1984 riferite ai coniugi come soggetti legittimati ad assumere la genitorialità adottiva, piena e in casi particolari, se in possesso dei requisiti rispettivamente indicati per ciascuna ipotesi. Tuttavia l'inciso finale «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» testimonia l'apertura verso un possibile varco alla genitorialità adottiva in casi particolari nella forma della cosiddetta *stepchild adoption* del figlio del partner ai sensi della lett. d) dell'art. 44, l. adoz. (e non della lett. b), di cui s'è detto, relativa all'adozione in casi particolari del figlio del coniuge). Ciò in forza di una interpretazione dell'estremo dell'impossibilità di affidamento preadottivo, di cui fa parola, appunto, la lett. d) dell'art. 44, come riferibile non soltanto all'impossibilità materiale, ma anche ad un'impossibilità giuridica, in quanto, in particolare, nella fattispecie in esame non sussiste lo stato di abbandono del minore. Siffatta opzione ermeneutica

⁹ Vd. Ordinanza n. 31 del 14 gennaio 2022 del Tribunale di Lucca, reperibile su <https://www.cortecostituzionale.it/schedaOrdinanze.do>

all'epoca del varo della legge Cirinnà era stata accolta da diverse corti di merito e di lì a poco sarebbe stata avallata dalla Suprema Corte di cassazione.¹⁰ L'adozione piena da parte della coppia unita civilmente non è, però, consentita nel nostro ordinamento, giacché l'art. 6, l. adoz., che individua come possibili genitori sociali unicamente i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non è suscettibile di estensione a coloro che sono uniti civilmente per via del più volte richiamato 20° comma dell'art.1, l. n. 76/2016.¹¹

Altra discriminazione nei riguardi delle persone omoaffettive rispetto a quelle etero si staglia con riferimento all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che la legge 19 febbraio 2004, n. 40 riserva alle «*coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi*» (art. 5), per le quali sia accertata «l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico». Condizioni soggettive e oggettive che non ricorrono nell'ipotesi di coppia *same-sex*, alle quali risulta interdetto l'accesso alle tecniche di procreazione medical-

¹⁰ Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2342 ss., con nota di G. CASABURI, *L'adozione omogenitoriale e la Cassazione: il convitato di pietra*. Per un commento adesivo v. altresì G. FERRANDO, *Il problema dell'adozione del figlio del partner*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 9/2016, II, p. 1213 ss.; in senso critico v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le adozioni in casi particolari ed il caso della stepchild adoption*, in *Corr. giur.*, 10/2016, p. 1217 ss. La decisione ha affermato che il requisito della «impossibilità di affidamento preadottivo», previsto dall'art. 44, comma 1, lett. d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, deve essere interpretato in modo da ricomprendervi tutte le ipotesi in cui, pur in difetto dello stato di abbandono, sussista in concreto l'interesse del minore a vedere riconosciuti i legami affettivi sviluppatisi con altri soggetti, che se prendano cura; senza che possa darsi rilievo all'orientamento sessuale di chi richiede l'adozione e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner.

¹¹ Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4/2021, I, p. 797 ss., con nota di L. TORMEN, *Via libera alla trascrizione dell'adozione per le coppie omoaffettive*.

mente assistita e dunque preclusa in Italia la possibilità di dar vita a un progetto procreativo che possa portare alla nascita di prole che sia biologicamente relata ad almeno uno dei membri della relazione affettiva e comunque desiderata e accolta come proprio figlio dai genitori d'intenzione. La loro esclusione dall'accesso alle tecniche di fecondazione artificiale – così come dall'adozione piena – appare riconducibile alla scelta del legislatore interno di privilegiare un modello di genitorialità plasmato sul canone dell'*imitatio naturæ*, ritenendo che risponda all'interesse dei bambini venire alla luce o comunque essere allevati da una coppia eterosessuale, rispondente per requisiti oggettivi e soggettivi all'archetipo della coppia biologicamente idonea a procreare naturalmente.

L'orientamento sessuale dei partner gioca, quindi, un ruolo decisivo nell'ostacolare la realizzazione della loro aspirazione alla genitorialità procreativa o adottiva. Peraltro mentre per le coppie lesbiche si tratterebbe ipoteticamente di superare unicamente la preclusione concernente l'omosessualità, giacché il sistema italiano ammette dal 2014 il ricorso alla procreazione eterologa e dunque è possibile la fecondazione in vitro attraverso i gameti maschili forniti da un donatore, un ostacolo ulteriore si pone per le coppie gay. La legge n. 40/2004 vieta, infatti, la cosiddetta «surrogazione di maternità» (art. 12, comma 6°), sanzionando penalmente con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila euro ad un milione di euro coloro che, in qualsiasi forma, realizzano, organizzano o pubblicizzano siffatta condotta. Le misure sono comminabili non soltanto al personale sanitario o agli eventuali intermediari, ma anche ai membri della coppia dei genitori intenzionali oltre che all'eventuale madre portante.

In presenza di siffatti divieti posti dal legislatore interno molte coppie *same-sex* attuano la propria aspirazione alla genitorialità procreativa nei paesi stranieri ove il ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale è aperto alle persone omoaffettive o anche ai sin-

goli, e, a determinate condizioni, è ammessa pure la pratica della cosiddetta gestazione per altri.

Il problema che si pone con ormai non sporadica frequenza è quello di dare copertura giuridica in Italia al rapporto di filiazione instaurato legittimamente all'estero, affinché la prole possa ottenere nel nostro ordinamento la formalizzazione della relazione riconosciuta all'estero con entrambi i genitori, quello biologico e quello di intenzione, e di fatto realizzata sin dalla nascita.

In presenza di un panorama normativo nazionale scarsamente attento alle ragioni della prole, sulla quale si riversano negativamente le conseguenze di scelte alle quali essa non ha minimamente concorso, la situazione appare piuttosto perplessa e di non facile soluzione.

Per un verso va registrato il rifiuto della Corte costituzionale di ammettere un diritto alla genitorialità (*ex ante*) delle coppie *same-sex* in capo agli adulti, facendo leva su una lettura originalista della Carta costituzionale, alla luce delle previsioni su matrimonio e famiglia del codice civile dell'epoca del varo della Costituzione, che individua esclusivamente nel dato biologico il criterio sulla base del quale attivare il legame di filiazione. Con la conseguenza della preclusione per la doppia genitorialità omoaffettiva e il rifiuto di certificazioni di nascita che rechino due genitori dello stesso sesso.

In questa direzione si pongono le decisioni nelle quali, facendo quadrato sul paradigma eterosessuale della genitorialità e sul canone dell'*imitatio naturæ*, la Consulta ha sostenuto la preferenza del sistema per la coppia eterosessuale e dunque l'inammissibilità della genitorialità delle coppie omoaffettive.¹² La Corte ha sottolineato che « [I]l'esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è [...] fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazio-

¹² Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221. Nelle fattispecie dei giudizi *a quo*, si trattava di coppie lesbiche.

ne basata sull'orientamento sessuale» e che la legge n. 76/2016, «pur riconoscendo la dignità sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso – non consente, comunque, la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore».¹³

Nella decisione n. 230/2020 i giudici delle leggi hanno rimarcato come «la scelta, operata dopo un ampio dibattito dal legislatore del 2016 – quella, cioè, di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso, cui è pur riconosciuta la piena dignità di una «vita familiare» – sottende l'idea, «non [...] arbitraria o irrazionale», che «una famiglia ad *instar naturæ* – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato» (sentenza n. 221 del 2019)». Saggiungendo come «tale scelta non viola gli artt. 2 e 30 Cost., per i profili evidenziati dal giudice a quo, perché l'aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi di cui al citato art. 2 Cost.».

D'altra parte, la Consulta ha individuato nei precetti costituzionali un non invincibile interdetto alla genitorialità delle coppie omoaffettive, reputando che una difforme scelta del legislatore ordinario potrebbe essere compatibile con la Carta fondamentale. E invero, secondo i giudici delle leggi, «[i] parametri [costituzionali] neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata, non potendosi escludere la «capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch'esse, all'occorrenza, le funzioni genitoriali» (sentenza n. 221 del 2019)». E hanno precisato che «Non privo di rilievo, in questa prospettiva, è poi il fatto che, ai fini della (ammessa) trascrivibilità in Italia di certificati di nascita formati all'estero, l'annotazione sugli stessi di una duplice genitorialità femminile è

¹³ Corte cost., 15 novembre 2019, n. 237.

stata riconosciuta, dalla ricordata giurisprudenza, non contraria a principi di ordine pubblico, secondo le disposizioni di diritto internazionale privato (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193; oltre alle già citate sentenze n. 14878 del 2017 e n. 19599 del 2016)».

La soluzione che in via giurisprudenziale ha avuto maggior consensi è quella dell'adozione successiva del figlio da parte del genitore intenzionale in applicazione, come si diceva, della lett. d) dell'art. 44, l. adoz., ossia l'adozione in casi particolari del minore «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Si tratta di uno strumento che, però, presenta innegabili criticità in relazione allo scopo, pure positivamente considerato dai giuridici costituzionali, di dare ai bambini nati da coppie *same-sex* una piena copertura giuridica anche riguardo al cosiddetto genitore di intenzione. Infatti, come anche rimarcato dall'Alta corte nella decisione n. 32 del 2021, l'istituto dell'adozione in casi particolari di cui alla lett. d) dell'art. 44, legge 4 maggio 1983, n. 184, si rivela impraticabile laddove manchi l'assenso del primo genitore (biologico e legale), esercente la responsabilità sul minore (art. 46, l. adoz.). A questa massima inefficienza dell'adozione in casi particolari, ove dovesse non profilarsi, si aggiungono mende di intensità meno dirimpente, che tuttavia rendono la posizione dell'adottato meno robusta e decisamente più deteriore di quella che conseguirebbe con l'adozione piena ovvero con la portabilità dello *status filiationis* acquisito all'estero.

Nella decisione da ultimo richiamata la Consulta ha affermato che per i figli nati nel nostro Paese da una coppia lesbica (benché la fecondazione con seme di un donatore anonimo sia stata realizzata all'estero) è necessario individuare gli strumenti giuridici per dare riconoscimento formale al legame affettivo instaurato dal bambino con la madre intenzionale e consolidare dal punto di vista legale l'identità personale che il minore si è venuto co-

struendo attraverso la relazione sviluppata in fatto con la (seconda) figura genitoriale.

L'esigenza di tutelare il superiore interesse del bambino a consolidare la propria condizione di fatto in condizione giuridica, ad ottenere riconoscimento del legame con il /la genitore/trice d'intenzione, come sottolineato anche dalla Corte EDU, è sentita dai giudici costituzionali che, anche nella sentenza "gemella", la n. 33 del 9 marzo 2021, ha sollecitato o comunque reputato opportuno un intervento del *conditor iuris*. Ciò allo scopo di garantire ai minori il diritto all'identità affettiva, relazionale, sociale, fondato sulla stabilità dei rapporti familiari e di cura e sul loro riconoscimento giuridico, proprio tenuto conto di quanto incida il rapporto di filiazione sulla costruzione dell'identità personale.

La Consulta ha, quindi, auspicato un intervento legislativo volto a colmare il vuoto di tutela emerso rispetto ai diritti dei minori, dettando una disciplina organica che individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da procreazione medicalmente assistita praticata da coppie dello stesso sesso. Secondo i giudici delle leggi potrebbe trattarsi di una *risrittura delle previsioni in materia di riconoscimento*, ovvero dell'introduzione di una *nuova tipologia di adozione*, che attribuisca, con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione.

Allo stato, però, il legislatore è silente.

In conclusione, pur restando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità saldamente ancorata su una assoluta e inscalfibile riprovazione della gestazione per altri, considerata dalla Consulta come pratica che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane», alcune importanti affermazioni possono trarsi dal diritto vivente.

La prima è che la *genitorialità si può costruire indipendentemente dal mero fatto biologico*: non è dirimente a tal fine la cor-

rispondenza genetica (e gestazionale, nel caso della madre, ove la pratica fosse stata azionata da una coppia eterosessuale) della figura parentale d'intenzione con il nato, bensì l'assunzione della decisione di dar vita al processo procreativo e da qui l'attuarsi del rapporto di cura verso il bambino nel contesto della responsabilità genitoriale.

La seconda è costituita dalla *rilevanza*, ai fini dell'affermazione dei diritti fondamentali della persona, *dei rapporti familiari di fatto*, analogamente a quanto diffusamente proclamato dalla Corte eur. dir. uomo. In particolare, nel contesto in esame, essa si traduce nella necessità che la condizione giuridica della prole coincida e rispecchi la situazione reale. Da qui l'esigenza di trovare strumenti normativi in grado di dare riconoscimento formale ai legami di tipo familiare che si sono instaurati tra i bambini e le figure parentali di riferimento, affinché la responsabilità genitoriale esercitata in fatto venga a corrispondere alla responsabilità formalmente instaurata anche in capo al genitore non biologico.

La terza è che «l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale». Il che farebbe pensare che possa essere ritenuto non pregiudizievole in via generale e astratta nascere ed essere allevati all'interno di una famiglia formata da due donne o da due uomini.

Il punto di vista dell'assistente sociale

Lucia Lauro

La mia riflessione riguarda la tematica su cui verte l'incontro di oggi, così fondamentale per noi assistenti sociali e per noi tutti operatori sociali che lavoriamo in questo tempo così contraddittorio.

È un tempo pieno di speranze per quanto mi riguarda. Io ho 44 anni e appartengo ad una generazione che su alcune tematiche e soprattutto sulla tematica della discriminazione di genere, o per l'orientamento sessuale, ha dovuto fare grandissime lotte e ha dovuto vivere anche grandi sofferenze. Io ho scoperto di essere omosessuale a 16 anni e sicuramente era un'epoca in cui esisteva un forte pregiudizio, a differenza dei ragazzi di oggi con cui io lavoro e che sono fantastici, aperti, una generazione che ammiro molto da questo punto di vista. Quando ero adolescente e post adolescente era molto difficile fare *coming out*, era molto difficile dichiararsi soprattutto quando si viveva, come è successo a me, in un ambiente cattolico, in cui certi argomenti erano realmente un tabù. Credo però, che come molte altre cose che riguardano la nostra vita, i



LUCIA LAURO, classe 1977, ha iniziato a 18 anni a occuparsi di servizi sociali prima come volontaria e poi come assistente sociale. Specializzata in direzione dei servizi sociali e successivamente in gestione di sistemi di qualità, ha cercato sempre l'innovazione all'interno della professione, cercando di dare risposta alle esigenze del territorio palermitano. Con *Lisca Bianca* prima e *Cotti in fragranza* poi, di cui è ad oggi *project manager*, ha iniziato un percorso per la realizzazione di un'impresa civile per l'inserimento lavorativo dei giovani a rischio di esclusione sociale.

nostri percorsi, il nostro lavoro, per me sia stata una molla importante nel corso del tempo a partire dal superamento della mia difficoltà, ed è stato sicuramente un espediente per appassionarmi all'argomento del pregiudizio e di come spesso il pregiudizio governi tutto ciò che anche noi operatori sociali facciamo.

Ricordo una mia professoressa dell'università che mi disse: «Lucia, non ti fidare mai di chi dice di non avere pregiudizi, perché semplicemente non ne ha consapevolezza». È una frase che porto dentro di me, perché credo veramente che ognuno di noi abbia tanti pregiudizi. Ricordo ad esempio, nella mia attuale meravigliosa esperienza dentro il carcere minorile di Palermo con *Cotti in fragranza*, il pregiudizio con cui io stessa affrontai l'incontro con i ragazzi del carcere, con cui non avevo mai lavorato prima e che erano molti diversi dai ragazzi a cui ero abituata; ricordo quel fondo di pregiudizio, di paura, le domande che mi ponevo, «Cosa mi aspetterà? Come saranno? Che tipo di relazione potrò creare con loro?». Poi, giorno dopo giorno, ho scoperto la meraviglia della relazione e non essendomi fatta influenzare in modo determinante da quel pregiudizio, ma avendolo accettato come una mia fragilità, come una mia debolezza, sono riuscita in qualche modo a lasciare uno spazio aperto alla scoperta. Il fatto di aver tenuto in un pezzettino della mia mente il pregiudizio, mi ha permesso di continuare ad andare avanti, di continuare a portare avanti il mio lavoro. La scoperta di questi ragazzi meravigliosi, che ancora oggi fanno parte della mia vita, mi ha insegnato tantissimo ed è questa la parte più emozionante del nostro lavoro.

Ciò che mi piace trasmettere oggi, soprattutto ai più giovani, sono proprio questi due concetti importanti rispetto alla discriminazione. Il primo è che ognuno di noi, a partire dalla propria esperienza, può in qualche modo cercare dentro di sé un momento in cui l'esperienza della discriminazione è stata sentita, percepita, assaggiata. Non vogliamo certamente paragonarci alle grandi di-

scriminazioni che vivono i nostri fratelli, i nostri amici che hanno un colore della pelle diverso dalla nostra, o persone che hanno una identità sessuale che li emargina. Credo, però, che in modo intelligente possiamo ricordarci di quella volta che abbiamo iniziato a mettere gli occhiali da vista e siamo stati presi in giro per questo, o che abbiamo avuto un problema di peso e questo ci ha fatto discriminare, o che in qualità di donne quando siamo state svalutate per il nostro genere. Allora forse richiamando all'attenzione della nostra mente questo momento possiamo utilizzarlo come strumento per amplificare un po' l'empatia che nella nostra professione è uno dei canali, degli strumenti principali, delle armi veramente grandi che abbiamo da utilizzare e in qualche modo farci guidare per mettere in atto un intervento che sia umano, un intervento che sia caldo, un intervento che sia non soltanto professionale, come deve essere, ma accompagnato da quel profumo di bellezza, di umanità, di affettività che nella nostra professione a mio parere è fondamentale.

Il secondo concetto è legato alla capacità di lettura del contesto che abbiamo attorno e quindi della necessità di osservare quello che ci succede, osservare come il mutamento della società in positivo stia creando dei varchi per lavorare in modo importante sulle tematiche che riguardano la non discriminazione e quindi appassionarci fortemente a questo argomento perché credo che sino a quando non saremo tutti liberi di essere noi stessi non potremo dire mai che stiamo vivendo in un modo giusto e democratico.

Jungle city

Tita

Il medley delle mie strofe dei brani *Jungle city* e *Sisé kolombali & Sista Tita* del disco della «Famiglia del Sud» si suddividono in due parti, la prima in cui richiama l'attenzione sulla libertà di esprimere la propria identità, la seconda contro la misoginia ancora attuale nella vita delle donne.

Jungle city

*In questa terra che ti condiziona
In questo tempo che vedi non funziona
Lascia spazio alla tua vera identità
Non farti influenzare non aver paura
Lascia libero il tuo spirito
Lascia che lui possa liberare
La mente di chi come te
È stato chiuso tra catene.*

*I'm living in a jungle city
Faja bom bom
Faja bom eh
You living in a jungle city
But i respect my people
You know (x 2)
Guarda questa donna qui difronte a te
Che si lascia trasportare si da queste note*

*È la vibrazione per le giornate stonate
Questo è il ritmo che ti vuole fare ascoltare
Ma tu la donna la devi sempre solo rispettare
Tu la donna la devi sempre solo accompagnare
In questa vita fatta di alti e bassi
Allora devi imparare a stare appresso ai suoi passi.*

Seconda sessione
Transessualità

Il punto di vista del chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico

Marco Carmisciano

Quando parliamo di percorsi di transizione è importante fare una distinzione tra il concetto di non conformità di genere e quello di disforia di genere. Il primo serve a descrivere persone la cui identità di genere, ruolo o espressione è diversa da quella abituale per il loro sesso assegnato in una data cultura e periodo storico. La seconda descrive invece una condizione di sofferenza che sperimentano alcune persone di genere non conforme.

Credo che la domanda che dovremmo porci è: perché si genera questa sofferenza? Probabilmente perché una grossa fetta della società in cui viviamo non accetta questa realtà, non è pronta ad accoglierla. Questo genera sofferenza e la conseguente necessità di rivolgersi al medico o allo psicologo.

La transizione è ciò che permette alle persone di genere non conforme di affermare la propria unicità. Ogni percorso è individuale, più o meno complesso e più o meno sofferto, per questo è giusto che ne parli chi lo vive o lo ha vissuto.



MARCO CARMISCIANO, è un chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico. Laureato in medicina e chirurgia all'università degli studi di Palermo ha conseguito la specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica presso l'azienda ospedaliera universitaria policlinico "P. Giaccone".

Lavora a Barcellona in Spagna presso l'istituto di chirurgia plastica IM clinic ed è membro ordinario della società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (SICPRE).

Come medico e ancor più come chirurgo plastico la mia esperienza è limitata alla fase avanzata del percorso di transizione per cui non posso che averne una visione parziale.

L'interazione con il medico è una delle possibili tappe di questo percorso e non è una tappa obbligata.

L'intervento del medico è infatti utile solo nelle persone con disforia di genere, cioè nelle persone in cui la non conformità di genere è causa di un disagio. Il trattamento (medico e/o chirurgico) è finalizzato all'attenuazione di questo disagio e ad un miglioramento della qualità di vita.

Gli interventi medici e chirurgici che si inseriscono all'interno di un percorso di transizione sono per lo più interventi multidisciplinari e possono coinvolgere diverse specialità mediche.

In base alla loro reversibilità possono essere suddivise in procedure reversibili, parzialmente reversibili e irreversibili.

Le procedure reversibili sono utilizzate principalmente in età prepuberale, consistono in un blocco temporaneo e reversibile dell'attività ormonale e non causano cambiamenti corporei ma semplicemente ritardano l'inizio dei cambiamenti fisici puberali.

Le parzialmente reversibili sono terapie farmacologiche femminilizzanti o mascolinizzanti e causano dei cambiamenti corporei non sempre reversibili.

Le procedure irreversibili sono gli interventi chirurgici di mascolinizzazione o femminilizzazione e quelli di conferma chirurgica del sesso, sono atti chirurgici e in quanto tali irripetibili e irreversibili.

Nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche la scelta della procedura più idonea si effettua in accordo con le linee guida WPATH (*The World Professional Association for Transgender Health*) e/o ONIG (Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere).

I criteri di inclusione per gli interventi medici secondo la WPATH prevedono la diagnosi di disforia di genere, la capacità

decisionale del paziente, la maggiore età (eccetto per interventi di mascolinizzazione o femminilizzazione del torace), il controllo e la gestione delle comorbidità (mentali o fisiche) e la valutazione sanitaria generale.

È consigliato inoltre un anno di terapia ormonale e un anno di vita nel ruolo di genere congruente con l'identità di genere nel quale il/la paziente si identifica.

Premesso che i criteri di inclusione al trattamento hanno come obiettivo la tutela del paziente e non una limitazione della sua autodeterminazione e benché vadano inquadrati in un più ampio quadro medico legale che esula dalle mie competenze, mi sento di sollevare una riflessione in particolare sull'ultimo punto.

Cosa vuol dire vivere nel ruolo di genere di donna o uomo? Essere capaci di rappresentare lo stereotipo di genere per la società di riferimento è funzionale al benessere personale ed è indicativo di un'identità chiara?

Probabilmente no.

Per quanto riguarda l'ambito chirurgico, la persona che si rivolge alla nostra attenzione è già in una fase molto avanzata del percorso di transizione e spesso ha già le idee molto chiare sui propri obiettivi, indipendentemente dall'età biologica. Nella maggior parte dei casi il nostro compito è di informare correttamente sulle procedure disponibili, i rischi e i risultati reali in modo da guidare verso una scelta consapevole.

Discorso a parte e ben più complesso andrebbe ovviamente fatto per i colleghi medici o psicologi che si rapportano con persone nelle fasi iniziali del proprio percorso di vita e di transizione.

BIBLIOGRAFIA

BOWLBY J. (1969) *Attaccamento e perdita*, Bollati Boringhieri.

CARLI L. (1999) *Dalla diade alla famiglia*, Raffaello Cortina.

FAVA VIZZIELLO G.-STERN D.N. (a cura di) (1992) *Dalle cure materne all'interpretazione. Nuove terapie per il bambino e le sue relazioni: i clinici raccontano*, Raffaello Cortina.

FRUGGERI L. (2005) *Diverse normalità. Psicologia sociale delle relazioni familiari*, Carocci.

GLOSSARIO¹

Genere non conforme: aggettivo per descrivere individui la cui identità di genere, ruolo, o espressione è diversa da quella abituale per il loro sesso assegnato in una data cultura e periodo storico.

Disforia di genere: sofferenza causata da una discrepanza tra l'identità di genere di una persona e il sesso assegnato alla persona alla nascita (e il ruolo di genere e/o le caratteristiche sessuali primarie e secondarie associate ad esso).

Transizione: periodo di tempo in cui gli individui passano dal ruolo di genere associato al sesso assegnato loro alla nascita ad un ruolo di genere diverso. Per molte persone, ciò comporta imparare a vivere socialmente nell'“altro” ruolo di genere, per altri questo significa trovare un ruolo/espressione di genere più consono per loro. La transizione può comprendere o no la femminilizzazione o la mascolinizzazione del corpo attraverso ormoni o altre procedure mediche. La natura e la durata della transizione è variabile e individuale.

¹ Da *Standard of care WPATH*, 7^a versione.

Il punto di vista dell'attivista

Lorenzo Barbaro

Il cambio di sesso anagrafico per le persone trans in Italia è regolato dalla legge 164 del 1982.

Tale legge è nata come una sanatoria per tutte quelle persone che in quegli anni effettuavano interventi di affermazione chirurgica del sesso fuori dall'Italia. Permetteva il riconoscimento legale del nome e del sesso delle persone trans che avevano un aspetto esteriore aderente agli stereotipi del loro genere e rendeva obbligatorie alcune operazioni chirurgiche al fine di ottenere i documenti rettificati.

Sebbene non specificato nel testo della legge (che fa riferimento soltanto a dei generici «caratteri sessuali» senza specificare se primari, secondari o altri), nella prassi dei tribunali, gli interventi chirurgici ai genitali e/o gonadi erano obbligatori. Pertanto, sebbene da un punto di vista legale-giuridico non ci fosse nessun obbligo, nella realtà dei fatti le persone trans* erano costrette a sottoporsi a metodi di sterilizzazione forzata.

Infatti, non sempre venivano richiesti interventi di ricostruzione chirurgica dei genitali (vaginoplastica o falloplastica), ma erano



LORENZO BARBARO è un ragazzo transgender di 24 anni. Frequenta il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Palermo. È un attivista per i diritti delle persone LGBT+ e fa parte di Arcigay Palermo dal 2017. I suoi campi d'interesse sono principalmente i diritti, l'autodeterminazione e la salute delle persone trans. In particolare, l'accesso alle cure e la salute sessuale e riproduttiva.

richiesti principalmente interventi mirati alla rimozione delle gonadi, con chiare intenzioni di controllo sui corpi e sulla loro riproduzione. Negli anni la legge 164/82 ha subito modifiche di carattere giurisprudenziale. In particolare, nel 2015 la Corte di Cassazione, parlando di «diritto all'identità di genere», permette il cambio di documenti senza la necessità di subire interventi chirurgici.

Oggi, siamo di fronte ad una legge anacronistica, come si può evincere anche dal nome, *Norme in materia di riattribuzione del sesso*.

In un contesto europeo, ben più avanti rispetto ai diritti delle persone trans, in cui si discutono o sono già approvate leggi che parlano di autodeterminazione del genere e di affermazione del genere, l'Italia porta ancora avanti un linguaggio obsoleto in cui si parla di «cambi di sesso» e «riattribuzioni di sesso», non in linea con le nuove conoscenze scientifiche e narrative rispetto al genere e alle identità trans.

La direzione verso cui si muovono molti Stati europei e verso cui si muove la comunità scientifica è un'ottica depatologizzante rispetto alle identità e ai corpi trans.

L'OMS nel 2018 ha rimosso il «transessualismo» e la «disforia di genere» dall'elenco delle malattie mentali e ha inserito il termine «incongruenza di genere» in un capitolo a parte dell'*ICD-11*, riguardo le condizioni inerenti alla salute sessuale.

Quello che l'attivismo trans auspica è che si continui il percorso di depatologizzazione già tracciato e che si lasci spazio all'autodeterminazione delle identità; che si esca fuori dalla logica di diagnosi e cura in cui sono state finora incasellate le identità trans.

Queste dinamiche, infatti, tuttora hanno come conseguenza l'invisibilizzazione e la difficoltà di accesso ai percorsi medici e legali di tutte quelle identità che non rientrano nelle norme canoniche dei generi e che oggi richiedono un riconoscimento. Bisognerebbe iniziare a pensare a percorsi differenti e plurali, che abbiano

come solo obiettivo il benessere socio-psico-fisico della persona e non un presunto sesso di arrivo, codificato da norme sociali.

In conclusione, sarebbe auspicabile includere le persone trans in ogni percorso decisionale che riguardi le loro vite, lasciando spazio alle loro narrazioni e istanze; poiché i percorsi e le identità trans non sono riconducibili a criteri diagnostici e protocolli.

BIBLIOGRAFIA

WORLD HEALTH ORGANIZATION, *ICD-11*, <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/who-europe-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11>

STATO ITALIANO, *Legge n.164 del 1982 «Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso»*.

TRANS RIGHTS MAPS, *Transgender Europe (TGEU)*, <https://transrightsmap.tgeu.org/home/legal-gender-recognition/cluster-map>

Il punto di vista dell'avvocato

Carmela Cordova

Questo testo è in fase di scrittura quando i social rivelano che Cloe Bianco è stata trovata morta.

È l'11 giugno 2022 e Cloe Bianco, donna transgender e professoressa di Belluno, sospesa dal servizio dopo il suo coming out, si è tolta la vita. Un gesto che ha dato un dolore immenso alla comunità trans italiana, un atto di sfinimento e di resa nei confronti di un contesto dal quale Cloe non si era sentita compresa, ascoltata e sostenuta. Un momento rivelatore di una condizione comune a troppe vite passate in un angolo, demolite dalla paura e dal giudizio altrui: vite invivibili.

Porpora Marcasciano, presidente del MIT (*Movimento Identità Intersessuale*), consigliera comunale a Bologna e attivista trans, ha ricordato Cloe, scrivendo che



CARMELA CORDOVA, laureata in Giurisprudenza nel 2018 con la Tesi *Il regime giuridico dei luoghi di culto nei diritti religiosi*, ha concluso il tirocinio presso la Corte d'Appello di Napoli, I Sezione Penale, dove si è occupata di reati contro la P.A., nonché la pratica forense in Diritto civile e amministrativo. È attenta alla tematica della multiculturalità ed è appassionata di diversità e Inclusione. Lo studio delle disuguaglianze e la curiosità verso la cultura araba l'ha portata allo studio della lingua araba, con conseguente certificazione ottenuta presso l'Università Orientale di Napoli. Scrive per diversi blog di diritto, libri, tematiche e problematiche femminili e di viaggi).

procedere in un mondo avverso non è semplice, tantomeno scontato. Quando la famiglia ti abbandona, quando il gruppo dei pari si disgrega, quando l'anomia sociale dilaga e il mondo attorno ti distrugge con lo sguardo, le scelte si restringono e diventano tragicamente coatte.¹

Sono ancora tante, troppe le vittime dell'odio transfobico. Le conquiste in termini di diritti e rappresentazione hanno dato respiro a centinaia di migliaia di persone che stavano annegando nell'indifferenza del privilegio, ma ciò che serve è un profondo cambiamento culturale che metta in discussione il binarismo di genere e porti a galla i pregiudizi inconsci.

Il binarismo di genere è l'associazione di tutte le persone al genere maschile e a quello femminile in base al sesso assegnato alla nascita. È la riduzione a due schemi "tipici", due categorie fisse e non transigibili, poli opposti che non ammettono deroghe, sfumature nel mezzo e modi di essere alternativi. È un costrutto socio-culturale, da molti considerato ancora come qualcosa di naturale, che fa ritenere "anormale" e "sbagliato/a" chi non si identifica nel genere associato al sesso biologico.

Questa rigida dicotomia è una prigione di performatività per ogni individuo che si riconosce nel genere opposto a quello a cui la società si aspetta che appartenga.

Mentre le persone cisgender sono donne e uomini che si identificano nel genere accordato al sesso anatomico, le persone transgender si percepiscono e sentono di appartenere al genere che invece non corrisponde al sesso attribuito loro alla nascita. L'«identità di genere» è proprio questa percezione di sé. È il riconoscersi in un genere, il sapere e il sentire di appartenervi. È autentica autodeterminazione, che si estrinseca e si rende visibile al mondo esterno attraverso «l'espressione di genere». Come ci comporta-

¹ Vd. <https://www.instagram.com/p/CeyrTsYM9nw/>.

mo, parliamo, ci vestiamo, ci muoviamo e vogliamo che gli altri ci considerino e si rivolgano a noi sono comportamenti e atteggiamenti che integrano l'espressione di genere.

Il binarismo prescrive che ogni individuo si dichiari appartenente al genere che corrisponde al sesso anatomico e che si esprima e si mostri agli altri secondo i crismi culturalmente legati a quel genere. Per esempio, da una persona di sesso biologico maschile ci si aspetta un'identità di genere maschile e un'espressione di genere coerente con i pronomi, il codice di abbigliamento e i comportamenti predeterminati e socialmente associati al genere maschile.

Le prescrizioni nate da questo sistema classificatorio costringono la persona in una dimensione che non sempre sente propria, instillando sofferenza in chi desidera calarsi nella propria identità di genere a prescindere dal sesso anatomico.

La comunità LGBTQIA+ ha decostruito questa binarietà, portando alla luce il concetto di "spettro". Non esistono due generi soli, ma molteplici spettri, infinite unicità e identità, compresa quella non binaria di chi non sente di appartenere ad alcun genere. Pertanto, non solo è possibile percepire e sentirsi appartenenti a un genere che non è associato al sesso biologico, ma è anche possibile non avvertire affatto l'esigenza di essere incasellati in un genere predeterminato, posizione che si traduce nell'identità di genere fluido o *non-binary*.

Le teorie contemporanee sulle questioni di genere hanno evidenziato che, se i sessi appaiono binari nella loro morfologia e costituzione, non c'è ragione di ritenere che anche i generi siano due. Judith Butler, filosofa e docente presso il Dipartimento di Retorica e letteratura comparata della University of California, afferma che

presupporre che il sistema del genere sia binario ribadisce implicitamente la convinzione che il genere sia in relazione mimetica con il sesso, e che dunque lo rispecchi o ne sia altrimenti limitato.

Se si teorizza, invece, l'autonomia del genere dal sesso anatomico,

il genere stesso diventa un artificio fluttuante, con la conseguenza che termini come uomo o mascolinità possono significare con la stessa facilità un corpo di sesso sia femminile sia maschile, e termini come donna o femminilità un corpo di sesso sia maschile che femminile.²

La fluidità del genere e la sua non scontata rispondenza a soli due canoni prescritti sono concetti ancora troppo poco condivisi e sostenuti al di fuori della comunità LGBTQIA+ e dei suoi alleati e delle sue alleate, e forse, proprio per questo, sono temi ancora lasciati fuori dal quadro normativo italiano.

La condizione umana che scaturisce dalla non corrispondenza dell'identità di genere al proprio sesso biologico e dalle difficoltà che si incontrano quando non ci si sente compresi, visti e trattati dagli altri conformemente alla propria identità viene definita «disforia di genere».

Quando una persona transgender inizia a sperimentare il mondo con un corpo e un nome in cui si riconosce, raggiunge, invece, l'«euforia di genere», uno stato di benessere psicofisico che nasce dalla piena, libera e autentica espressione di sé. Tuttavia, per le persone transgender, può capitare che l'euforia di genere venga «frustrata dal sistema delle relazioni» che schiude un'inevitabile «disforia sociale». Gianmarco Negri, avvocato civilista e penalista, sindaco di Tromello, prima persona trans a essere eletta a capo di un comune in Italia, ne parla in *Questioni di genere*, secondo numero di «Cose spiegate bene», rivista del *Post* realizzata con Iperborea nel 2021.

Vivere a lungo con una fisicità che esprime un genere e un docu-

² J. BUTLER, *Questione di genere, Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Editori Laterza, 1999.

mento che dichiara il suo opposto è una condizione che ha delle conseguenze sul piano psicologico». Aggiunge Negri: «Questo periodo, il “*real life test*”, dovrebbe servire alla persona transgender per sperimentare il genere di elezione all’interno della società e viene monitorato da psicologi, endocrinologi o psichiatri per certificare la definitività della scelta compiuta, ma quanto più è lunga questa fase tanto più numerose sono le situazioni nelle quali la persona è sottoposta a un fortissimo stress.³

Ritirare una raccomandata, prendere un aereo, esibire la patente durante un controllo, recarsi al pronto soccorso e centinaia di altre azioni richiedono l’uso di un documento identificativo e una forzata rivelazione dell’identità della persona. Si tratta di situazioni critiche per chi vive a pieno la propria identità di genere, rendendola visibile agli altri, ma non ha ancora ottenuto la rettifica dei dati relativi al nome e al sesso.

Quel pezzo di vita vissuto tra lo svelamento della propria identità, attraverso una piena espressione di sé nel proprio contesto sociale, e il momento di effettiva rettifica dei dati anagrafici è delicatissimo ed esasperante. È una frazione temporale in cui la persona transgender non si sente completamente libera di interfacciarsi con gli altri, in cui la sua espressione di genere è frenata da un pronome e da un foglio di carta che non rispecchiano un modo di essere ormai rivelato.

La durata del processo per ottenere la rettificazione dei dati non aiuta. Si tratta di un percorso molto complesso, eppure è straordinario quanto risulta semplificato e rivoluzionario rispetto a quello che le persone transgender dovevano affrontare prima del 2015, anno in cui la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno stabilito che l’intervento chirurgico non è un requisito essenziale per la rettificazione.

³ G. NEGRI, *Sempre stato maschio*, in A. CAVALLO-L. LUGLI-M. PREARO, *Cose spiegate bene. Questioni di un certo genere*, Iperborea, 2021.

La Legge che in Italia ha introdotto la modifica del nome per completare un percorso di transizione risale al 14 aprile 1982 ed è considerata da gran parte della popolazione transgender espressione dei preconcetti consolidati nel tessuto sociale dell'epoca.⁴ La Legge n. 164 del 1982, articolo 1, subordinava la rettificazione di sesso a un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisse ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita «a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

Pur essendo considerata innovativa rispetto al coevo panorama giuridico europeo, la Legge 164/82 è nata per "sanare" la situazione di tutte quelle persone che si erano sottoposte a operazioni di transizione da un sesso all'altro e per regolarizzare quella di chi aveva intenzione di ricorrere alla chirurgia, escludendo potenzialmente migliaia di persone con situazioni di "fluidità" rispetto al genere binario o che, pur sentendo di appartenere a un genere specifico, non avvertiva il bisogno o non voleva affrontare una vaginoplastica o una falloplastica. Si tratterebbe di una legge posta brutalmente a presidio dell'ordine pubblico, più che della libertà di autodeterminazione.

Moltissime persone in Italia, dal 1982 al 2015, per potersi sentire a loro agio nelle interazioni con il mondo esterno e riuscire a farsi chiamare con il nome di elezione, scelto per dare valore alla propria identità di genere, si sono sottoposte a interventi chirurgici che mai avrebbero voluto affrontare.

Fin dal 1982 le persone transgender dovevano affrontare due processi: il primo per richiedere al Tribunale l'autorizzazione all'intervento chirurgico, il secondo, esperibile solo dopo l'operazione, per richiedere la rettifica dei dati anagrafici.

La giurisprudenza italiana ha stravolto il proprio trentennale orientamento dopo l'epocale sentenza della Corte di Cassazione 15138/2015, depositata il 20 luglio 2015.

⁴Vd. <https://www.monicaromano.it/legge-16482/>.

La Suprema Corte, chiamata a decidere sulla validità della rettificazione anagrafica a prescindere dall'intervento chirurgico, prima di pronunciarsi, esaminò gli apparati normativi di Germania e Austria, paesi con una sensibilità costituzionale analoga a quella italiana. In particolare, fece presente che nel 2008 la Corte costituzionale tedesca aveva ritenuto non più necessarie le operazioni per il mutamento di sesso e di nome e che l'Austria, con una pronuncia del Tribunale amministrativo federale, pure aveva stabilito la non necessarietà dell'intervento chirurgico. La Cassazione menzionò anche la più recente pronuncia (Caso XY contro Turchia) della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 marzo 2015, che aveva stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi ove necessario mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.

Tuttavia, alla Corte parve doveroso fare una distinzione. Mentre il sistema normativo tedesco e quello austriaco contenevano originariamente un esplicito riferimento alla demolizione dei caratteri sessuali anatomici primari, rendendo necessario un intervento legislativo soppressivo di quei prerequisiti, la L. 164/82 non imponeva interventi chirurgici demolitori di carattere primario e chiedeva, molto genericamente, «modificazioni dei caratteri sessuali». Considerata la genericità della norma, la Cassazione ammise che c'era ampio margine di interpretazione della L. 164/82, potendosi intendere per caratteri sessuali non solo quelli primari, afferenti agli organi sessuali, ma anche quelli secondari, come il seno, la laringe o la peluria.

La Cassazione si pronunciò con una sentenza fondata sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale. Partendo da una considerazione sulle conseguenze della disforia, affermò che quello della transizione

di genere è un percorso soggettivo di riconoscimento dell'identità personale e di ricongiungimento tra «soma e psiche», che non può essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico. Venne riconosciuta la complessità di un percorso non tipizzabile, non schematizzabile, ma riconducibile a una scelta individuale la cui maturazione è tutt'altro che istantanea.

Il quadro giurisprudenziale italiano si arricchì con la storica sentenza 221/2015 della Corte Costituzionale che, escludendo l'obbligatorietà dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, rimetteva al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione.

Oggi, grazie a questo straordinario ribaltamento dell'orientamento giurisprudenziale, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali è considerato autorizzabile

in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile **equilibrio psicofisico**, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.

In altre parole, la **tutela della salute** fa ritenere il trattamento chirurgico non più un requisito necessario per accedere alla rettificazione, ma un mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico volto a mitigare la disforia di genere, nel pieno rispetto dell'art. 32 della Costituzione.

Con la rimozione dell'intervento chirurgico dai requisiti fondamentali per richiedere la rettificazione dei dati anagrafici, i due procedimenti previsti dalla L. 163/82 sono stati sostituiti da un

unico processo, con cui è possibile chiedere l'autorizzazione all'operazione, se voluta dall'istante, e la modifica dei dati.

Ai fini dell'autorizzazione al cambio di nome e di sesso, permangono i requisiti dell'irreversibilità e della definitività della decisione, ravvisabili attraverso le relazioni scritte da medici e professionisti che hanno supportato la persona transgender nel suo percorso di transizione.

Per richiedere la rettificazione è necessario proporre atto di citazione dinanzi al Tribunale del luogo in cui la persona transgender ha la residenza. La sentenza con cui il Tribunale autorizza la rettificazione consente di procedere immediatamente con l'intervento chirurgico, ma è necessario il passaggio in giudicato del provvedimento per poter procedere alla modifica dei documenti. Decorsi sei mesi dalla pronuncia del Tribunale (o 30 giorni se l'avvocato o l'avvocata dell'istante procede alla notifica della sentenza), si può chiedere la trasmissione del provvedimento al Comune di nascita per ottenere la rettifica del certificato di nascita e la conseguente modifica del registro dell'anagrafe, da cui scaturisce la rettifica in tutti gli altri documenti identificativi.

Per quanto progressista e autorevole, l'orientamento dettato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale è pur sempre un orientamento, privo dell'efficacia e vincolatività di una legge. E per quanto interpretata diversamente dal tempo in cui fu entrata in vigore, la Legge 164/82 è pur sempre una legge rispondente alle esigenze e alle istanze di quaranta anni fa. La popolazione transgender attende un intervento dello Stato legislatore che rispecchi pienamente le due storiche sentenze, che garantisca il diritto all'autodeterminazione, senza obbligo di interventi chirurgici, sedute psichiatriche e certificazioni mediche.⁵ Si richiede a gran voce che venga effettivamente sancita, a tutela delle persone transgender che non intendono sottoporsi alla transizione chirurgica del sesso, la

⁵Vd. *La condizione transgender in Italia: la legge 164 del 1982*, su www.monicaromano.it.

libertà di genere, il cui fondamento è negli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e nell'art. 8 della CEDU sullo sviluppo della personalità individuale, che si realizza anche attraverso il riconoscimento giuridico della modificazione anagrafica.

Stiamo attraversando un'epoca di stravolgimento culturale e di messa in discussione dei dogmi radicati nel binarismo di genere. L'intersezionalità, ovvero l'incrocio di molteplici diversità che rendono una persona potenzialmente esposta a multiple discriminazioni, è una condizione di cui i movimenti femministi e femminili e gli altri gruppi e minoranze sottorappresentate parlano ogni giorno. Dal 2020 la terapia ormonale per le persone transgender è gratuita in tutta Italia: lo ha stabilito l'Agenzia Italiana del Farmaco. È il tempo di Porpora Marcasciano a Bologna e Monica Romano a Milano, che portano nei rispettivi consigli comunali il punto di vista della popolazione transgender, colmando un vuoto di rappresentanza che fino a qualche anno fa sembrava impossibile riempire. Si respira desiderio di sovvertire lo *status quo*, sembra che le nuove generazioni vogliano cambiare il mondo per renderlo aperto a tutti i tipi di diversità, inclusivo di ogni unicità. Il dibattito sulle discriminazioni di genere, sull'identità e sulla libertà delle persone, sulla visibilità e sulla rappresentazione di ogni minoranza è sempre più acceso.

È un'evoluzione culturale straordinariamente veloce. Eppure, questo cambiamento sta incontrando resistenze soprattutto tra coloro che sono lontani da questi temi, che non hanno conoscenza e consapevolezza rispetto ad alcune condizioni, rispetto ad alcuni diritti e libertà, che non ne conoscono il fondamento. Questa evoluzione, evidentemente, non attecchisce sempre e dovunque, non riesce a mettere radici dove mancano le informazioni, non prospera nei contesti in cui alcuni corpi non vengono accettati e alcune identità non sono ancora rispettate. E quindi, tutte le Cloe Bianco inghiottite dalla transfobia sono anche vittime di questo gigante vuoto di conoscenza.

Ognuno di noi ha margine di azione, se è vero, come è vero, che la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri.

Uno degli atti più rivoluzionari che possiamo mettere in pratica ogni giorno è parlare con consapevolezza. Le parole hanno il potere di creare connessione, di veicolare messaggi di rispetto, di far sentire all'altro che siamo aperti a conoscerlo. Ma il linguaggio è così potente da ferire, quando usato consapevolmente o inconsapevolmente male, esasperando situazioni già colpite dall'ignoranza e dalle discriminazioni.

La parola «transgender», ad esempio, è più inclusiva della parola «transessuale», ormai in disuso perché nata per descrivere una condizione che fino a trent'anni fa era considerata una «patologia». La parola «trans» non è un sostantivo, ma un aggettivo: parliamo di donne trans in riferimento a persone il cui sesso biologico è maschile ma che si riconoscono nel genere femminile, e parliamo di uomini trans in riferimento a persone con sesso biologico femminile ma con identità di genere maschile. Quando ci rivolgiamo a una persona transgender dobbiamo usare il pronome che corrisponde al genere di elezione, e non al suo sesso biologico, ed è importante precisare che questa regola non vale solo nei confronti di chi ha affrontato un percorso di transizione. A nessuno dovrebbe importare dei caratteri sessuali degli altri, ciò che conta è il rispetto della libertà di autodeterminazione dell'altra persona, dell'identità di genere che percepisce ed esprime.

Quando abbiamo dei dubbi e non siamo certi di utilizzare le parole giuste, chiediamo alla persona con cui ci stiamo interfacciando, facciamo domande, cerchiamo di capire cosa la fa sentire discriminata.

L'altro strumento che abbiamo è l'ascolto, tanto più efficace quanto più è sostenuto da curiosità e desiderio di conoscenza. Per metterci nei panni degli altri, per comprendere se una situazione, una parola o un atteggiamento possano offenderli, dobbiamo porci in ascolto delle loro storie.

Anche gli enti, le organizzazioni e le università possono contribuire a lenire con l'informazione e la sensibilizzazione questa grande confusione che ricade sulla condizione delle persone transgender e in generale sulla comunità LGBTQIA+.

Alcune realtà consentono alle persone che stanno affrontando un percorso di transizione, già durante il periodo di «*real life test*», di modificare nome e genere sui documenti identificativi, senza necessariamente attendere la sentenza che autorizzi la rettificazione. Se le università possono farlo con il libretto universitario, le organizzazioni possono consentire la modifica del badge, della firma, dell'e-mail aziendale, del biglietto da visita e della rubrica telefonica aziendale. Gli unici documenti identificativi che non si possono modificare prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria sono quelli legali e amministrativi, come contratti e buste paga.⁶ Le aziende possono creare eventi interni di sensibilizzazione, derogare al codice di abbigliamento, rendere la comunicazione interna ed esterna più inclusiva e offrire una polizza assicurativa integrativa che comprenda le prestazioni medico-chirurgiche necessarie per completare il percorso di transizione. Ne parla Parks, organizzazione non-profit nata per aiutare le organizzazioni a implementare una strategia di inclusione LGBTQIA+, nel testo *Dalla Legge Cirinnà alle buone prassi: le sfide del datore di lavoro inclusivo. Una guida*, scritto del 2021 insieme ad alcuni Studi Legali, tra cui Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer, Hogan Lovells, Lexellent, Linklaters. In riferimento alle spese mediche che un'azienda può sostenere per supportare le persone transgender durante il loro percorso di transizione, nel testo citato si parla sia di prestazioni non coperte dal servizio sanitario nazionale, sia di prestazioni che, seppur offerte gratuitamente dal servizio sanitario nazionale, possono essere erogate da strutture private in tempi più rapidi.

⁶Vd. *Parks_dalla-legge-cirinna-alle-buone-prassi.pdf*, su www.parksdiversity.eu.

La discriminazione basata sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale e sulle caratteristiche sessuali è dilagante. Dall'indagine pubblicata il 12 maggio 2020, condotta dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) dal titolo *A long way to go for LGBTI equality*, è emerso che il 36% delle persone trans in Europa viene discriminato per l'identità di genere e il 92% degli intervistati appartenenti alla comunità LGBTQIA+ che vivono in Italia ritengono che il governo italiano non combatta efficacemente i pregiudizi e l'intolleranza nei confronti delle persone LGBTQIA+.⁷ La strada è proprio lunga, come dice il titolo della *survey*.

Al di là dei vuoti legislativi e delle lungaggini burocratiche, le azioni che enti, organizzazioni e persone possono mettere in pratica per placare le discriminazioni sono molteplici. Un piccolo gesto, come fare attenzione al proprio linguaggio o denunciare comportamenti discriminatori, può essere di enorme importanza per una persona abituata a subire violenze fisiche e psicologiche.

⁷Vd. *A long way to go for LGBTI equality*, su www.europa.eu.

Il punto di vista dell'attivista

Massimo Milani

È difficile e un po' imbarazzante rispondere alla tua domanda, preferirei sorvolare e parlare di altre cose in questo contesto, ma non voglio sembrare scortese e cercherò di essere molto breve per non sottrarvi tempo prezioso.

La mia storia è una storia che non può non comprendere anche Gino, il mio compagno per tanti anni ora mio marito, che è qui presente.

Tutto ha inizio quando siamo arrivati qui a Palermo più di 40 anni fa in un momento cruciale e molto importante per questa città e non solo. Il "FUORI", l'associazione nata nel 1971 e poi federata al Partito Radicale, in cui anche noi militavamo, viveva un momento di crisi. Il Partito Radicale era l'unico partito in cui ci sentivamo accolti rispetto ad una sinistra che era ancora in gran parte ostile agli omosessuali. Quest'anno ricorre il cinquantennale della nascita del FUORI e viene ricordata con una bella mostra a Torino che consiglio di vedere.



MASSIMO MILANI, attivista LGBTQ+ per i diritti civili da più di 40 anni insieme a suo marito Gino Campanella è tra i fondatori del primo circolo Arcigay in Italia. Da diversi anni nel direttivo del *Palermo Pride*. Ha una bottega artigianale «Quir Fattoamano» nel centro storico di Palermo che, da sempre, è anche punto di riferimento per la comunità LGBTQ+.

A Palermo veniamo subito in contatto con attivisti del FUORI palermitano ormai in crisi e altri militanti di varie aeree progressiste. È arrivato finalmente il momento di investire delle nostre tematiche una sinistra che vi ricordo considerava «vizio borghese» la questione omosessuale.

Prendiamo contatti con l'Arci regionale e dopo varie incontri e discussioni riusciamo a infrangere questo muro costituendo il primo circolo Arcigay in assoluto, una associazione che esiste e opera in Italia da più di 40 anni e siamo orgogliosi di essere stati tra i protagonisti, insieme ad altri compagni, di questo evento memorabile.

Poco fa si parlava della legge sulle unioni civili e, a questo proposito, vorrei aggiungere a quanto di pertinente affermava la professoressa, un particolare non fondamentale ma illuminante che evidenzia l'impianto discriminatorio che il legislatore ha voluto dare a questa legge: il fatto che essa volutamente non contempli la fedeltà dei coniugi, a differenza di quanto avviene nell'istituto del matrimonio, sottolinea che si sia voluto creare una legge sminuente per persone che "notoriamente" hanno comportamenti promiscui e quindi incapaci di fedeltà. Noi abbiamo combattuto invece per tanti anni per l'approvazione di una legge per il matrimonio che desse la possibilità di libertà scelta per tutti e tutte, senza discriminazioni.

La legge sulla unioni civili approvata nel 2016 ha certamente ha ampliato i diritti delle persone LGBTQ+ ma, allo stesso tempo per la prima volta sancisce una differenza giuridica tra persone etero e persone LGBTQ+.

Per questo motivo avevamo polemicamente deciso di non unirvi civilmente fino a che non fosse stato approvato il matrimonio egualitario.

Ma la vita rivela sempre sorprese e la grave malattia che ha colpito Gino durante la pandemia e la successiva miracolosa guarigione ci ha portato a cambiare idea decidendo di fare una festa che

celebrasse la nostra lunga convivenza e unirci anche civilmente. Lo abbiamo fatto però aggiungendo un valore fortemente simbolico e politico che potesse nobilitare questo nostro gesto. Ci siamo “sposati” a Giarre il 31 ottobre 2020 a quarant’anni esatti dal ritrovamento dei corpi di Giorgio e Toni due ragazzi di Giarre uccisi perché si amavano alla luce del sole cosa assolutamente intollerabile 40 anni fa nel nostro paese. In questo modo abbiamo cercato di non cancellare dalla memoria collettiva un fatto così grave dedicando la nostra unione a due ragazzi meno fortunati di noi la cui vita è stata spezzata così precocemente e ingiustamente.

Queste sono solo alcune delle nostre battaglie e continueremo a combattere per i diritti civili fino a che avremo le forze per farlo.

Mi votu e mi rivotu

Tita

Il brano *Mi votu e mi rivotu* vuole affrontare la difficoltà di un individuo nel passaggio all'altro sesso, una lunga riflessione, l'abbandono e la morte metaforica di una vita passata per rinascere in nuove vesti.

*Mi votu e mi rivotu
Mi votu e mi rivotu suspirannu
Passu li notti 'nteri senza sonnu
E li biddizzi tòi vaiu cuntimplannu
Li passu di la notti nzinu a gghiornu*

*Pi tia non pozzu ora cchìu durmiri
Paci non havi chiù st'afflittu cori*

*Lu sai quannu ca iu t'aju a lassari
Quannu la vita mia finisci e mori
Lu sai quannu ca iu t'aju a lassari
Quannu la vita mia finisci e mori*

*Mi votu e mi rivotu suspirannu
Passu li notti 'nteri senza sonnu*

Terza sessione
Bullismo
omolesbobitransfobico

Il punto di vista della psicologa

Filippa Alfano

Cosa si intende per bullismo? Il Ministero della Salute definisce così il suo significato

Il fenomeno del bullismo/cyberbullismo è caratterizzato da azioni prepotenti, violente e intimidatorie (molestie verbali, aggressioni fisiche, forme di persecuzione, etc.) e/o da comportamenti di esclusione sociale, perpetrati intenzionalmente e ripetutamente, da un singolo o da più persone, su una vittima, anche online (cyberbullismo). È espressione di scarsa tolleranza e non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.



FILIPPA ALFANO, nata a Palermo, ha conseguito la laurea Magistrale in Psicologia sociale, specializzandosi in ambito organizzativo, pediatrico e scienze criminalistiche. Da quindici anni impegnata nella promozione e tutela dei diritti dei minori e dei giovani. Affascinata ed entusiasta del Terzo settore, nel 2012 fonda l'organizzazione di volontariato Panagiotis. Si occupa dal 2013 di consulenza, docenza e coordinamento di diversi progetti e azioni di prevenzione e sensibilizzazione locale, regionale e nazionale sul bullismo, cyberbullismo e gestione corretta e responsabile delle nuove tecnologie.

Si dedica da dieci anni ad interventi specialistici di sviluppo delle competenze e abilità dell'autonomia personale e sociale in ambito scolastico, occupandosi in particolare di disturbi dello spettro autistico. Attualmente impegnata nella sperimentazione di interventi per i *Care Leavers*, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e realizzata in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti.

La definizione invece di cyberbullismo è «quando gli atti di bullismo vengono realizzati attraverso la rete web e sui social network si parla di cyberbullismo». Ma cosa si intende invece, per bullismo omofobico e transfobico?

L'omofobia e la transfobia sono atteggiamenti di intolleranza nei confronti di persone LGBT+ Lesbiche Gay Bisessuali Transgender Queer Intersexual. Di conseguenza quando il bullismo colpisce ragazze e ragazzi che sono omosessuali o che vengono percepiti come tali, si parla di **bullismo omofobico** mentre quando colpisce ragazze e ragazzi transessuali si parla di bullismo transfobico.

Quindi nello specifico, in questi due ultimi casi, si può sintetizzare nel ritenere bullismo omofobico quello rivolto all'orientamento sessuale, mentre quello transfobico legato all'identità di genere.

In ogni caso è evidente quanto in ogni azione di bullismo, al di là della sua peculiarità, ha evidenti caratteri comuni, l'incapacità di tollerare qualsiasi diversità, l'assenza di rispetto e l'incapacità di comunicare.

Per tali presupposti l'ente che rappresento, cerca di fondare i propri interventi soprattutto, nel lavoro su queste dimensioni anziché, trasmettere informazioni nozionistiche sul concetto del termine.

Dal 2013 l'associazione Panagiotis ODV, infatti, si occupa anche di progetti di prevenzione al bullismo cyberbullismo all'interno dei centri aggregativi, comunità sportive e istituti scolastici (dalle scuole materne alle scuole superiori).

Il framework teorico di riferimento e la metodologia adottata negli interventi si riferiscono ai modelli teorici e metodologici della Psicologia pediatrica e alla metodologia partecipativa e centrata sull'ascolto e stimolo delle emozioni e pensieri, trattando esperienze concrete e reali. Il livello motivazionale, la partecipazione e la

curiosità giocano un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché alla realizzazione soddisfacente dell'esperienza laboratoriale stessa.

Ogni intervento di prevenzione viene pianificato dopo un'accurata analisi del contesto, dei bisogni e dei destinatari.

È proprio per tale motivo che non pensiamo al percorso per quell'esclusivo momento, riducendolo alla semplice gestione di quel singolo intervento, ma ci soffermiamo anche a provare a produrre soprattutto, una ricaduta nella comunità e relativa continuità del percorso affrontato.

Per provare ad avvicinarci a questa finalità, per ogni intervento che condividiamo con i bambini, prevediamo degli incontri anche con gli adulti che gli stanno vicino, quindi incontri formativi, informativi e di sensibilizzazione anche, per il personale Ata, per gli insegnanti, per i genitori, per i loro operatori, ecc..

Negli anni abbiamo lavorato tanto con gli adulti e con rammarico, abbiamo rilevato quanto spesso, siano alcuni genitori ha sminuire i danni che si celano nelle esperienze di bullismo, sia per la salute che per il benessere dei propri figli.

Un'altra informazione che vogliamo condividere che risulta essere fondamentale è che tra gli attori-adulti della comunità educante, il personale ATA (in senso generale), sono risultati tra i destinatari più interessati e partecipi ad accogliere aggiornamenti e consigli. Questo dato probabilmente, può essere motivato, perché mentre il personale docente è spesso, sollecitato a partecipare continuamente a progetti e ad aggiornamenti, il personale ATA generalmente negli stessi progetti del terzo settore, vengono poco coinvolti.

La metodologia impiegata è strutturata attraverso laboratori ludico-educativi, metodiche più esperienziali, spazi di riflessione per trattare la tematica del bullismo, considerando ovviamente sempre le singole esigenze di ogni piccolo gruppo che andiamo ad incontrare.

La finalità è quella di sensibilizzare i minori a piccole pillole, come quali sono i loro diritti, al fatto che ciascuno di noi è diverso e che dobbiamo quindi rispettarci. Ed è proprio quest'ultimo punto, cioè la diversità, insieme al rispetto, alla relazione e alla comunicazione, sono proprio i punti, di riferimento che includiamo in ogni azione progettuale.

Pertanto, è possibile rintracciare negli interventi di prevenzioni i seguenti obiettivi:

- far comprendere ai minori che tutti hanno gli stessi diritti;
- promuovere il rispetto reciproco;
- accrescere le capacità comunicative e incrementare la consapevolezza dell'importanza della comunicazione;
- promuovere la ricerca e la creazione di relazione sane, durante il loro percorso di crescita.

Altro aspetto importante che abbiamo notato negli anni, è che i ragazzi non vogliono sentire di argomenti astratti, hanno necessita di “sentire” da vicino le esperienze.

Proprio, per tale motivo cerchiamo di accostarci a loro, anche condividendo testimonianze di esperienze effettive, fondamentali, per aiutarli a mettersi nei panni di chi li ha vissute e accrescere anche, le loro capacità di empatia.

Le simulazioni ad esempio, possono essere utili per aiutarli a comprendere quali sono le emozioni, la brutalità e le difficoltà che si celano dietro al bullismo e al cyberbullismo, sia per chi li subisce, sia per i familiari, per gli spettatori e per gli stessi bulli (giovani a volte non consapevoli di commettere un reato e di produrre tanta sofferenza).

Le azioni di prevenzione che progettiamo seguono di consueto un percorso che si rimodula in funzione dell'età e delle esigenze del singolo gruppo.

Fase principale è far comprendere inizialmente che ciascuno di noi è diverso, per razza, per genere, per aspetti fisici e aspetti carat-

teriali, ecc, cercando di promuovere la consapevolezza che ciascuno di loro è unico e diverso.

A quel punto si procede nel far capire che se vogliono essere accettati per come sono ovviamente, anche loro devono assolutamente fare lo stesso. Durante questo momento attiviamo dei laboratori sull'essere gentili e rispettosi dell'altro.

Quando incontriamo invece, dei minori più grandi (soprattutto i ragazzi che frequentano la scuola media o la scuola superiore) proviamo a progettare degli interventi che procedono verso altre due direzioni: la comunicazione e la relazione, facendo comprendere che certe battute possono dare fastidio, dispiacere e possono ferire. In tale fase lavoriamo sul concetto di come relazionarci con l'altro e questo lavoro, spesso viene supportato da esercitazioni, quali simulazioni e lettura di testimonianze reali. Metterli a contatto con "qualcuno di reale" che è stato vittima di bullismo o condividere anche di testimonianze di cosa succede al bullo che commette questo reato, da un punto di vista sociale, penale ed emotivo.

A volte si riportano storie di chi pensava di fare semplicemente una bravata e invece, si trova ad essere la causa di grandissimo dolore per la vittima e per la sua famiglia.

Questo lavoro non può essere sicuramente fatto con un incontro informativo ed esperienziale, ma realizzando diversi incontri programmati e nel tempo con ogni singolo piccolo gruppo classe.

Proprio per tale motivo, dopo ogni percorso lasciamo un *kit degli attrezzi per i docenti*, con degli spunti metodologici per continuare anche successivamente il percorso fatto, soprattutto coinvolgendo in prima persona i minori stessi che hanno magari precedentemente partecipato al percorso.

È ovvio che la progettazione iniziale, deve subire un monitoraggio continuo, essere sempre attenti anche agli imprevisti, proiettarsi anche a una pianificazione e rimodulazione continua di ogni singola attività e, se di volta in volta emerge

una necessità differente, bisogna essere pronti a riprogrammare ogni azione.

Dopo una prima introduzione dello stato dell'arte della tematica e della presentazione sintetica di alcuni aspetti dei nostri interventi per prevenire il bullismo e cyberbullismo, ci sembra opportuno completare questa nostra presentazione condividendo due testimonianze.

La prima lettera è stata scritta da un ragazzo volontario dell'associazione che seppur all'estero e molto impegnato, non si esime mai, in occasioni di promozione dei diritti di ciascuno a dare il proprio contributo e anche per questa importante circostanza, ha voluto essere presente.

La seconda lettera invece, è la testimonianza di una ragazza che ho avuto modo di leggere nella guida *100 storie di bullismo narrazione, consapevolezza, intervento* realizzato dall'EURES.

Testimonianza di Gabriele Di Matteo

Si sta spegnendo, ma non del tutto.

Quella vergogna che faceva soffocare il vero essere della persona.

Quel senso di inadeguatezza che circondava la maggior parte degli ambienti del sociale.

Quella brama di voler essere sé stessi.

Quell'inconsapevolezza di non saper come gestire chi portava il peso dell'incomprensione.

Si sta spegnendo, ma non del tutto.

Sono Gabriele, ho 21 anni e insieme a gran parte della mia generazione, stiamo facendo di tutto per spegnere questo fuoco.

Non è un fuoco facile da spegnere, qualcuno dall'altra parte sta ancora facendo di tutto per tenerlo vivo, ma sono sicuro che l'unione dei molti, sarà sempre la soluzione per una società ideale.

Ho visto miei amici bruciarsi con quel fuoco che per molti anni è stato ignorato.

«Se sei in centro puoi passarmi a prendere? Ci sono due tipi che...»
E dopo di ciò il silenzio, un lungo estenuante silenzio che portava un nome del tutto nuovo nella mia vita, ciò che avevo sempre ascoltato in televisione adesso era diventato vicino: aggressione omofoba.

Non riuscirò mai a dimenticare il pianto del mio amico mentre tornavamo a casa: tremava, si copriva il volto... quella corazza da persona sicura, forte, era definitivamente crollata.

Quella serata è stata un punto di svolta all'interno di ogni membro della nostra comitiva.

Da quel momento Luca non ha più indossato il mascara, da quel momento Anna ha evitato di indossare camicie maschili, da quel momento ci siamo spenti tutti.

Non è stato facile raccogliere tutti i cocci, le bruciature erano evidenti nell'anima di ognuno di noi, ogni discorso affrontato pareva che potesse ferire l'altro, le parole sembravano superflue.

So che per molti non sarà facile immedesimarsi, ma provate a chiedere ad una persona aggredita per omofobia come ne è uscita realmente.

La libertà di essere sé stessi cala a picco, la fiducia nell'altro viene totalmente surclassata da un senso di rifiuto verso l'altro, stress, ansia e altre conseguenze che lacerano l'anima.

Siamo responsabili di tutto questo? Sì, lo siamo.

Siamo responsabili nonostante siamo dalla parte "dei buoni"? Sì, lo siamo poiché non abbiamo ancora dato una svolta a tutto questo.

Non siamo riusciti, e non stiamo riuscendo, a tutelare tutte quelle persone che non hanno nessuna colpa.

La domanda implicita che sorge a noi giovani è sempre una: «Come possiamo aiutarci l'un l'altro?».

Non è facile aiutare in un mondo che rema controcorrente, ma attraverso l'ascolto, attraverso la mobilitazione vera tutto ciò è possibile.

Partendo dal terzo settore, è possibile spegnere questo fuoco attraverso prevenzione al bullismo nelle scuole, apertura di nuovi sportelli, modernizzazione nel modo di comunicare con i giovani (pagine social, sportelli d'ascolto online, saranno nuove frontiere). È necessario spostare il focus sui giovani, concentrarsi sul loro modo di agire e di comunicare, ricordando che la generazione Z, è una generazione nativa digitale e che il loro mezzo di comunicazione primario sarà lo smartphone che tengono in tasca. Spot educativi, proteste in piazza, percorsi educativi all'interno delle scuole.

Abbiamo bisogno di un messaggio efficace prima che non ci sia più acqua per spegnere il fuoco.

La nuova generazione è pronta, adesso ci serve soltanto una spinta da chi spegne il fuoco da tempo.

Quanto raccontato, mi è sembrato fondamentale dividerlo in questo spazio, perché spesso i minori che incontriamo durante gli interventi, ci dicono di sentirsi invisibili, di non trovare forza e coraggio per esprimere il loro pensiero o i loro bisogni.

Eppure, siamo abituati a parlargli della Giornata mondiale dei diritti dei minori che si celebra ogni 20 novembre e di quanto sia importante il diritto dell'espressione delle proprie idee nella Convenzione, ma allo stesso tempo probabilmente non siamo riusciti a trasmetterlo correttamente, se la maggioranza di loro, riscontra questa pesante difficoltà.

Quindi il Terzo settore, nei propri interventi ha l'assoluto compito di pianificare e facilitare spazi di ascolto per i minori, in cui si possano sentire davvero accolti.

Testimonianza di Erica

Erika, storia di "ordinaria" omofobia. La storia che voglio raccontare l'ho vissuta in prima persona poco più di una settimana fa.

Sono una ragazza lesbica e sono felicemente fidanzata da un anno. Purtroppo atti omofobi ne abbiamo subiti tanti. Il più eclatante è stato appunto poco tempo fa: era una domenica di sole, una delle prime di primavera, e io, la mia fidanzata e un nostro amico decidemmo di andare a fare un pic-nic a Villa Torlonia, un bellissimo parco di Roma. Avevamo finito di pranzare da poco quando abbiamo deciso di stenderci sul nostro telo. Eravamo all'ombra e il freddo cominciava a farsi sentire; decidemmo così di spostarci in un posto più soleggiato e, essendo la villa piana, abbiamo trovato un posticino su una collinetta accanto ad altri ragazzi e ad un gruppo di bambini scout insieme ai loro animatori. Avevamo notato da subito il comportamento burbero dei capi-scout nei confronti dei piccoli bimbi i quali, alzando la mano per parlare, venivano denigrati con espressioni del tipo «Stai zitto!» oppure «Ho detto che non puoi parlare», «Se non la smetti ti porto alla metro, tanto è vicina». Noi tre siamo sempre rimasti in disparte sul nostro telo, commentando di tanto in tanto il comportamento dei quei capi gruppo. Annoiati, decidemmo di farci scattare qualche foto dal nostro amico che ci "allestì" una specie di set: io e la mia fidanzata sotto il telo, con le spalle scoperte che ci guardavamo e ci davamo un bacio. Fatte le foto ci siamo rimessi tutti sul telo a parlare. Ad un certo punto abbiamo sentito una voce dietro di noi; un signore si avvicinò e iniziò a urlarci «Vergognatevi!», «Andatevene, ci sono dei bambini qui». Noi, spaesati, abbiamo provato a difenderci, ma quel signore sulla quarantina continuava a inveirci contro. Una ragazza, fortunatamente, è venuta verso di noi e ci ha difeso da quello che oramai per noi aveva assunto le sembianze di una bestia. Dopo ben 10 minuti è arrivato anche un capo-scout che ha detto alla bestia «Lasciale stare» e a noi «Di sicuro voi avete studiato i bambini». Alla fine si sono allontanati e abbiamo ringraziato la ragazza venuta in nostro soccorso. Noi non ci siamo mossi, anche se ci era stato detto esplicitamente di

andarcene. Forse per questo, poco dopo se ne andarono gli scout. Con l'amaro in bocca e il rifiuto per questa società dopo un po' ce ne siamo andati anche noi. Due giorni dopo abbiamo scoperto un articolo su un blog che parlava di due ragazze prese di mira da un capo scout. Eravamo noi! Abbiamo scoperto che la ragazza che ci aveva difeso era una giornalista di Fanpage e l'abbiamo subito cercata per ringraziarla.¹

Quest'ultima testimonianza mi ha ricordato, gli sguardi rassegnati, di due ragazze che hanno partecipato ad alcune attività organizzate dalla nostra associazione, in collaborazione all'istituto che frequentavano. Queste due ragazze, venivano ostacolate dalla madre di una delle due, perché non accettava la loro relazione e abbiamo riscontrato grandissima difficoltà nel riuscire a tutelarle per davvero. Perché la signora si presentava in struttura con ricorrenza per controllare la figlia o per obbligarci a modificarle il turno, per non farla incontrare con l'altra ragazza e la scuola non ci ha assolutamente supportato in questo e alla fine alla ragazza, è stata assolutamente vietata la possibilità di terminare il proprio percorso.

In quell'occasione, abbiamo sicuramente fallito e probabilmente invece, se riuscivamo a fare rete con la scuola e con gli altri enti, probabilmente avremmo impedito a quelle due ragazze di sentire negati, i loro diritti.

A questo punto, non possiamo che sottolineare, come le precedenti testimonianze ci hanno trasmesso che **non si può lavorare solo sul singolo**, ma per poter avere reali risultati e avere davvero la consapevolezza che non dovremmo neanche porci la domanda «Diverso da chi?» Bisogna lavorare sull'intera comunità, proprio per questo quando decidiamo di realizzare un'attività con quel gruppo di minori, chiediamo che ci venga data anche l'opportunità di incontrare (coinvolgendoli in laboratori ovviamente differenti)

¹Da <https://icaltavillavicentina.edu.it/wp-content/uploads/sites/467/100-storie-pdf.pdf>.

anche gli adulti vicini a quei giovani, altrimenti il lavoro fatto con i minori sarebbe inutile.

È un lavoro sicuramente certosino, lungo e impegnativo, ma se l'intervento deve essere finalizzato a promuovere davvero gli obiettivi di ridurre situazioni di bullismo e cyberbullismo, non possiamo pensare che un singolo incontro possa produrre cambiamento.

Il punto di vista dell'operatrice sociale

Agnese Ciulla

Anno 1994. In quel periodo Arciragazzi operava a Villabate tramite la legge 216 del 91 che si occupava di interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Avevo iniziato a svolgere attività presso l'associazione da qualche mese. Gli utenti erano tutti adolescenti e per la maggior parte di sesso maschile. Un giorno uno degli operatori mi raccontò che durante le ore di laboratorio un ragazzo gli si era avvicinato e aveva proferito le seguenti parole: «*Ti rapissi comu una mela*». Si trattava di un operatore omosessuale. A partire da quell'episodio per anni il mio lavoro si è focalizzato sul ragionare insieme ai ragazzi in modo da passare dal *ti rapissi comu una mela* a percorsi educativi, di crescita, di fuoriuscita da una serie di sistemi, di schemi.

Anno 1995. Qualche anno dopo l'uccisione di padre Pino Puglisi, Arciragazzi iniziò a svolgere attività nel quartiere di Brancaccio. Ben presto io e gli altri operatori venimmo a conoscenza dell'esistenza di due persone: *Rosetta e Fammi Acchianari*. Che fossero



AGNESE CIULLA è operatrice sociale, facilitatrice territoriale, formatrice e consulente. Ha svolto incarichi come progettista e coordinatrice di progetti complessi, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Ha iniziato la propria attività promuovendo i diritti di bambini e bambine nelle periferie palermitane con l'associazione Arciragazzi. Nel periodo 2012-2017 è stata Assessora alla Cittadinanza sociale del comune di Palermo. La sua esperienza umana e professionale con i migranti minorenni, che le è valsa il soprannome «la grande madre», è stata al centro di un film con Isabella Ragonese.

uomini o donne non importava. Erano da tempo presi di mira dai bambini e dalle bambine del quartiere che lanciavano pietre alle porte delle loro case quando non avevano niente da fare. Rosetta abitava a 100 metri di distanza dalla sede di Arciragazzi e si chiamava Enzo. Lentamente con Rosetta abbiamo iniziato un lavoro di comunità in modo da evitare che la sua vita si riducesse a un susseguirsi di inseguimenti e pietrate. Purtroppo anni dopo Rosetta è stata trovata ammazzata nella sua casa di Brancaccio.

Noi operatori abbiamo sempre cercato di lavorare sul rispetto e sul riconoscimento dell'altro. In quegli anni e in tutti gli anni a seguire lo sforzo che abbiamo fatto è stato quello di provare a riconoscere a tutti il proprio desiderio di identità e la possibilità di vivere serenamente insieme agli altri e alle altre.

Per me non è semplice parlare di questo argomento, perché facile cadere nel qualunquismo. Si tratta, infatti, di un tema che ci appartiene, ma che non viviamo spesso in prima persona e di cui quindi parliamo molto per sentito dire.

Poiché, oggi, sono qui presenti molti professionisti lo sforzo che dobbiamo fare è pensare che il nostro corpo è politico, il nostro corpo racconta, parla ma è espressione di un modo, di un sentire che nella relazione con l'altro, nel legame con l'altro è politico, parla di come noi siamo nelle città e di come noi ci muoviamo all'interno delle città.

Arciragazzi negli anni ha parlato di promozione e tutela dei diritti. Oggi dobbiamo chiederci quali sono gli strumenti che un operatore sociale ha o dovrebbe avere a disposizione per affrontare la storia di una ragazzina buttata fuori di casa perché trans, lesbica o quello che sente o vuole essere. Quali sono le possibilità di avere uno spazio e persone in grado di accogliere il sentire? Le città oggi come agiscono?

A me da tre anni manca il *Pride*; non per la parata, ma per il sentire comune del conoscersi e riconoscersi per strada e in piazza e del guardarsi con libertà.

Dagli interventi che mi hanno preceduto due elementi sono emersi con potenza: la fatica e la battaglia; e sotto questo punto di vista l'intervento della professoressa Venuti è stata una grande cornice nella quale muoversi.

Da un lato lo Stato deve e vuole garantire tutela e diritti, ma dall'altro occorre difendersi dallo Stato se si vuole affermare il proprio diritto di essere. Le persone sono schiacciate e appiattite da uno Stato che c'è, ma che richiede l'intervento di un avvocato per riconoscere se stesse.

Allora forse il percorso che la comunità dovrebbe fare è quello di capire quali sono le possibilità educative. Nella lotta contro il bullismo ad esempio svolgono un ruolo fondamentale la cultura e l'educazione degli adulti prima ancora che dei bambini e delle bambine. Occorre che i ragazzi e le ragazze si riconoscano nella comunità e riconoscano il diritto dell'altra o dell'altro di essere.

Il punto di vista dell'assessore comunale

Maria Cinzia Mantegna

Sono stata affascinata dalla relazione meravigliosa della professoressa Venuti perché ogni tanto sostare, fermarsi e fare accrescere quegli aspetti culturali, mettere ordine alle nostre informazioni fa bene.

In questo posto così magico possiamo insieme riflettere su cosa sappiamo e su tutti i nostri pregiudizi.

Io ho pensato sempre nella mia vita che la parola diversità è armonia e la nostra città questo lo racconta per la presenza di diverse etnie, di tante persone che vivono e dovrebbero vivere in modo armonico come gli strumenti di una orchestra. Spesso però si frammezzano dei pregiudizi, che inconsapevolmente abbiamo introiettato nei nostri modelli e contesti culturali e familiari e vengono fuori generando atteggiamenti e relazioni oppostive. E allora cosa possiamo fare? Parole come diversità, uguaglianza, discriminazione che stanno proprio in quell'articolo 3 della Costituzione che do-



MARIA CINZIA MANTEGNA, all'interno dell'attività professionale svolta nel Comune di Palermo, è stata coordinatrice del Servizio Spazio Neutro, responsabile tecnico dell'Ufficio del Distretto socio-sanitario 42, referente al Coordinamento Interistituzionale (legge 285/97), mediatore familiare e comunitario presso il Servizio di Mediazione Familiare. Già docente di Politica Sociale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo e Assessore alla cittadinanza sociale del Comune di Palermo. Attualmente in servizio presso U.O. progetti di innovazione sociale del Comune di Palermo

vremmo semplicemente renderlo reale nei nostri contesti di vita e nel nostro e intimo essere, nel nostro agire .

È nella comunità che abita un territorio che dobbiamo potenziare attraverso tutti quei processi educativi, culturali per far crescere le nuove generazioni in modo diverso, in modo più ricco, più consapevole.

Anche io sono cresciuta in periferia e nei miei ricordi la dimensione della diversità era una dimensione di accoglienza e molte volte di crescita, di apertura a riflessioni sulla dimensioni relazionali sulla possibilità di accrescere e superare pregiudizi dettati da un'educazione rigida, all'aprirsi ad una curiosità intellettuale di conoscenza e comprensione. Negli anni anche io ho tentato di accrescere questo aspetto, quando ho incontrato quella persona meravigliosa che è lo scrittore e politico Pedro Lemebel che ha scritto dei libri fantastici e mi è rimasto nel cuore e nella mente una frase che lui scrive: «Io non ho amici, caro, ho soltanto amori»: è una dimensione dell'amore e dell'accoglienza a 360 gradi.

Mi sposto dagli aspetti intimi e personali che mi emozionano per transitare ad un aspetto legato a quella della mia professione. Per tanti anni ho lavorato allo Spazio Neutro dove cominciarono ad arrivare quei bambini divisi e contesi da coppie omosessuali o da coppie dove in un nucleo normo costituito il papà aveva fatto *coming out*. Noi professionisti abbiamo provato ad accrescere le nostre competenze per dare un aiuto vero e concreto. Lontano da pregiudizi e aperto a soluzioni possibili. Nella formazione degli operatori spesso manca una visione che possa stimolare e accrescere le capacità dei professionisti ad un ascolto attivo che spesso nella nostra realtà viene svolto dall'associazionismo in modo informale. Nella nostra città l'associazionismo ha svolto questo compito in maniera egregia, ma da un punto di vista istituzionale non è sufficiente, non è abbastanza. Siamo andati avanti, nel maggio dell'anno scorso grazie ad Arcigay che ha stimolato l'amministrazione

comunale a prendere delle posizioni. Abbiamo siglato un protocollo di intesa che offre delle linee guida su cosa l'amministrazione e le associazioni possono fare nella città e quindi ad essere anello di congiunzione, a stare "nel mezzo", dove in quel mezzo c'è un ragazzo/una ragazza che chiede di essere sostenuto, ascoltato, aiutato. Quindi l'avvicinamento tra l'amministrazione, i servizi e le associazioni serve a creare quello spazio, metaforicamente richiamato al centro di questa sala dove ognuno può chiudere gli occhi e immaginare Gabriele, Erika, e altri che abbiamo nominato, e scoprire di essere stato sostenuto, di avere avuto genitori, che sono stati accompagnati, la scuola, i servizi, le istituzioni e tutti hanno fatto la loro parte. Oggi viviamo un momento di maggiore consapevolezza ma credo che su questi temi che hanno a che fare col pregiudizio dobbiamo crescere ancora e la crescita può avvenire solo se ci sono dei momenti di condivisione, di crescita culturale dove c'è qualcuno che può dirci qualcosa in più e dove possiamo imparare qualcosa in più per «maneggiare con cura persone e famiglie» che vivono una dimensione di fragilità come tanti bambini e bambine per non ferirli, per accoglierli, per poterli abbracciare e per sentire le loro emozioni.

Summertime

Tita

Nessuna figura è tanto importante quanto quella genitoriale per la crescita di ogni persona, per tanto l'appoggio e la rassicurazione da parte di una famiglia presente in una società non inclusiva può fare la differenza.

Cantando una ninna nanna una madre, o un padre, rassicura il proprio piccolo che andrà tutto bene.

Summertime

*Summertime,
And the livin' is easy
Fish are jumpin'
And the cotton is high
Your daddy's rich
And your mum is good lookin'
So hush little baby
Don't you cry
One of this mornings
You're going to rise up singin'
Then you'll spread your wings
And you'll take to the sky
But till that morning
There's a'nothing can harm you
With daddy and mummy standin' by*

*One of this mornings
You're going to rise up singin'
Then you'll spread your wings
And you'll take to the sky
But till tha morning
There's a'nothing can harm you
With daddy and mummy standin' by*

Appendice

Documentazione e glossario

Protocollo d'intesa per l'attivazione di connessioni stabili tra la rete dei servizi comunali e le associazioni che, nel territorio, si occupano della promozione dei diritti delle persone LGBTI+

TRA

Il Comune di Palermo
Comitato Provinciale Arcigay Palermo
Coordinamento Palermo Pride
Associazione Famiglie Arcobaleno
Associazione Cammini di Speranza
Associazione Culturale Sicilia Queer
Associazione AGEDO Palermo

Premesso che:

- la Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) (art. 14) impone che «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione»
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2010 CMIREC (2010)5 «Misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere negli Stati membri» raccomanda agli Stati membri:

1. di passare in rassegna le misure legislative e di altro tipo esistenti, di riesaminarle periodicamente e di raccogliere e analizzare i dati pertinenti, al fine di monitorare e riparare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
 2. di vigilare affinché siano adottate e applicate in modo efficace misure legislative e di altro tipo miranti a combattere ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e a promuovere la tolleranza nei loro confronti;
 3. di vigilare affinché le vittime di discriminazione siano a conoscenza dell'esistenza di vie di ricorso giudiziarie efficaci dinanzi a un'autorità nazionale e possano avervi accesso e di accertarsi che le misure dirette a combattere le discriminazioni prevedano, ove necessario, sanzioni in caso di trasgressione e un adeguato risarcimento alle vittime di discriminazione;
 4. di ispirarsi nelle loro legislazioni, nelle loro politiche e nelle loro pratiche ai principi e alle misure enunciati nell' allegato alla presente raccomandazione
- la Risoluzione del Consiglio d'Europa (2048) 2015 del 22 aprile 2015 sulla «Discriminazione contro le persone transgender in Europa» invita gli Stati membri ad adottare una serie di misure in materia di contrasto alle discriminazioni verso le persone transgender, tra cui: vietare espressamente le discriminazioni in ragione dell'identità di genere; svolgere studi e ricerche sulla condizione dei diritti umani delle persone transgender, così come sull'intolleranza transfobica e sui crimini d'odio, così da attuare efficaci politiche di contrasto; adottare normative in materia di crimini d'odio verso le persone transgender e attivare specifiche attività formative

- rivolge ai professionisti legali e ai componenti dell'autorità giudiziaria; garantire una tutela effettiva contro le discriminazioni basate sull'identità di genere, nel settore pubblico e privato, nell'accesso all'alloggio, alla giustizia, alla sanità; coinvolgere e consultare le persone transgender e Le loro forme associative nella redazione e predisposizione di politiche e normative che le riguardano (6.1); intervenire sul procedimento di modifica del sesso, così da abolire l'obbligatorietà della sterilizzazione e del trattamento medico, così come della diagnosi medica (6.2); attivare iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte a ogni professionista che venga a contatto con persone transgender, circa i loro bisogni (6.4);
- la Risoluzione (380) 2015 del Consiglio d'Europa del 24-26 marzo 2015 «Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e delle Regioni europee» che invita gli enti locali e regionali:
 - a. per quanto riguarda l'instaurazione di una cultura dei diritti umani:
 - i. ad adottare per le loro città e regioni un piano d'azione chiaro e basato su un approccio olistico, che si impegni a favore della diversità, promuova il rispetto e rifiuti la discriminazione, ispirandosi alle politiche e alle pratiche contenute nell'allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
 - ii. ad accertarsi che i loro rappresentanti eletti e altre personalità che ricoprono posizioni autorevoli denuncino apertamente qualsiasi incitazione all'odio, all'intolleranza e alla discriminazione o la loro apologia;
 - iii. a introdurre l'educazione ai diritti umani nei programmi degli istituti scolastici e delle altre strutture educative che rientrano nella loro sfera di competenza, per fare in modo

- che i bambini e gli adolescenti acquisiscano una conoscenza dei diritti umani e comprendano l'importanza del rispetto dell'uguaglianza e della dignità; iv. A organizzare campagne di sensibilizzazione e attività educative rivolte al grande pubblico di ogni età, al fine di sviluppare la comprensione e il rispetto dei diritti delle persone LGBT; v. a promuovere eventi e attività sul tema della diversità in occasione di specifiche manifestazioni organizzate dalla comunità LGBT; per quanto riguarda la realizzazione di un'effettiva protezione dei diritti umani: i. a cooperare con gli organi dell'amministrazione centrale, con i poteri locali e regionali, le agenzie specializzate, i gruppi di difesa dei diritti delle persone LGBT e le organizzazioni non governative, al fine di garantire nei loro ordinamenti il pieno rispetto dei diritti umani delle persone LGBT e la complementarità e la globalità delle disposizioni legislative a ogni livello; ii. A introdurre, se esistono lacune nella legislazione nazionale, delle disposizioni locali destinate a colmare tale vuoto giuridico; m. a lavorare in collaborazione con le organizzazioni di difesa delle persone LGBT e le ONG impegnate nella promozione dei diritti umani per fare in modo che le questioni LGBT siano integrate nelle misure politiche esistenti o future, al fine di garantire l'adozione di politiche informate e ben adattate, che rispecchino la diversità; iv. A scambiare esempi di buone prassi con altri enti locali e regionali, tramite, ad esempio, le reti di enti locali, quali il *Network Rainbow Cities*;
- b. per quanto riguarda l'attuazione di politiche e servizi esenti da ogni forma di discriminazione: i. ad attuare una politica di lotta contro la discriminazione e le vessazioni chiare e di grande portata, applicabile al personale e ai servizi della pubblica amministrazione, ma anche ai fornitori di

servizi che hanno ottenuto un contratto nell'ambito di una gara di appalto; ii. Ad accertarsi che tutti i dipendenti delle amministrazioni locali e regionali, nonché il personale di imprese private aggiudicatarie di un appalto siano adeguatamente formati per promuovere la tolleranza e l'accettazione degli altri e a garantire il rispetto e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini; iii. a istituire degli uffici comunali di coordinamento, incaricati di coordinare, a livello di tutti i servizi comunali, le politiche relative alle persone LGBT, di predisporre politiche atte a garantire i bisogni specifici delle persone LGBT, di fornire informazioni sulle questioni legate alle persone LGBT e alle loro associazioni e di sostenerle; iv. a elaborare delle guide per adempiere agli obblighi in materia di diritti umani; v. a effettuare, in cooperazione con i gruppi LGBT locali, un audit sull'erogazione dei servizi e l'accesso ai servizi e a colmare le lacune individuate introducendo nuove politiche, garantendone la pertinenza e l'efficacia grazie a un monitoraggio regolare;

- la Risoluzione 1728 (2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 29 aprile 2010, sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, invita gli Stati membri ad attivarsi affinché, tra l'altro: siano garantiti i diritti fondamentali della persone LGBT (come la libertà di espressione, di associazione, di riunione); siano adottate efficaci ed effettive misure di contrasto alle discriminazioni; siano garantiti rimedi effettivi alle vittime e posta fine all'impunità di chi viola i diritti delle persone LGBT; siano riconosciute le donne LBT come particolarmente soggette a rischio di violenza di genere e dunque destinatarie di idonee misure di tutela e prevenzione; siano previsti i crimini di odio; sia consentito alle persone transgender di modifi-

- care la propria identità senza necessità di sterilizzazione o di intervento chirurgico; sia garantito alle persone transgender l'accesso a cure, al lavoro e in generale, la tutela dei diritti fondamentali; sul piano euro-unitario;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza) secondo cui «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale» (art. 21, Non discriminazione);
 - la Direttiva 2006/154/CE di attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Rifusione), al Considerando 3, ricorda come «La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso»;
 - la Risoluzione A3 0028/94 del Parlamento Europeo sulla parità di diritti per le persone omosessuali nella comunità secondo cui (art. 2) Il Parlamento Europeo ritiene che la Comunità Europea abbia il dovere, in tutte le norme giuridiche già adottate e che verranno adottate in futuro, di dare realizzazione al principio della parità di trattamento delle persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale;

- la Risoluzione del Parlamento europeo sui Diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite, n. 17119 del 2011 in cui si afferma che «Il Parlamento europeo si rammarica che nell'Unione europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ivi inclusi il diritto all'integrità fisica, alla vita privata e alla famiglia, il diritto alla libertà di opinione, di espressione e di associazione, il diritto alla non discriminazione, alla libera circolazione e H diritto di asilo, non siano ancora pienamente rispettati in ogni circostanza; e che esorta gli Stati membri e la Commissione ad affrontare in modo completo le disuguaglianze in questione; ribadisce la sua richiesta che la Commissione elabori una tabella di marcia globale contro l'omofobia, la transfobia e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere».
- La strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 della Commissione Europea, secondo cui «La discriminazione, la violenza e l'odio nei confronti delle persone LGBTIQ sono contrari ai valori fondamentali dell'Unione europea e vanno eliminati. Insieme possiamo abbattere gli ostacoli all'uguaglianza delle persone LGBTIQ e compiere entro il 2025 progressi evidenti verso un'UE in cui le persone LGBTIQ, in tutta la loro diversità, siano sicure e abbiano pari opportunità di partecipare pienamente alla società, sviluppando appieno le proprie potenzialità.»
- la Costituzione italiana afferma che:
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3);

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cd. «Testo unico sul pubblico impiego» secondo cui «Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno» (art. 7, come modificato dal cd. Collegato al lavoro, Legge 4 novembre 2010, n. 183);
- il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro» che introduce il divieto di discriminazioni – dirette, indirette, ma anche sotto forma di molestie e di ordine di discriminare – in ragione dell'orientamento sessuale (oltre che della religione e delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età) per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, sia nell'ambito pubblico, sia nel settore privato, disponendo le misure

necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini (artt. 1-3); il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», come modificato dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, in «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura» e dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 in «Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Rifusione)».

- La Legge 13 luglio 2015 n. 107, «Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» che tra gli obiettivi prioritari dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche prevede anche lo «sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri» (art. 1, co. 7, lett. d), nonché l'attuazione, attraverso il piano triennale dell'offerta formativa, «dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori».
- L'Italia attraverso l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – operante presso il Dipartimento per le Pari opportunità (DPO) ha aderito al programma sperimentale

proposto dal Consiglio d'Europa per attuare la *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2010 Cmirec (2010)*⁵ nel nostro Paese attuando una Strategia Nazionale Lgbt (Lesbiche Gay Bisessuali Trans) su base triennale 2013-2016 e incentrata sulla formazione nei settori Educazione e istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, Comunicazione e Media. La Strategia ha individuato nella formazione lo strumento principale di intervento. Sono stati formati i vertici apicali delle Forze dell'Ordine, della Pubblica Amministrazione e delle categorie datoriali e i dirigenti scolastici regionali.

- La legge regionale LEGGE 20 marzo 2015, n. 6. Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili. (art. 1 «La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, promuove la realizzazione e l'implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attività del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d'intesa adottato il 12 dicembre 2013 tra l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. 4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, concernente le linee guida per l'attuazione del piano

sociosanitario della Regione siciliana, ha carattere universale ed è teso a promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

- (art. 3) «La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove attività di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere». (art. 7) «1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuna persona parità di accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non possono essere negate né somministrate in maniera deteriore per cause riconducibili a discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le finalità della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale».
- Art. 1 dello Statuto del Comune di Palermo: «Il Comune di Palermo, ente autonomo entro l'unità della Repubblica italiana, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e cultu-

rale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza».

- Il consiglio comunale di Palermo ha approvato all'unanimità il 30 dicembre 2010 una mozione «per l'analisi dei fenomeni di discriminazione e violenza contro le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali), la sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni e della pubblica opinione e la promozione di azioni positive contro omofobia, intolleranza e discriminazione».
- Nel dicembre del 2012 il Comune di Palermo ha aderito alla Rete RE.A.DY. (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere), sottoscrivendo la Carta di Intenti, che prevede la realizzazione di «azioni volte a promuovere l'identità, la dignità e i diritti delle persone LGBT e a riconoscere le loro scelte individuali e affettive, nei diversi ambiti della vita familiare, sociale, culturale, lavorativa e della salute»; come prima ipotesi di intervento Il Comune di Palermo dal 2019 fa parte delle Città europee contro il razzismo (ECCAR – European Coalition of Cities against Racism), parte della coalizione internazionale delle Città Inclusive e Sostenibili (International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities – ICCAR), che per l'attuazione dei 10 punti programmatici (1. Maggiore Vigilanza contro il Razzismo 2. Analisi del Razzismo e della Discriminazione e Monitoraggio delle Politiche Comunali 3. Maggiore supporto alle Vittime del Razzismo e della Discriminazione 4. Abitanti della città più partecipativi e meglio informati 5. La Città sostiene attivamente le pratiche di Pari opportunità 6. La Città dà lavoro rispettando le Pari Opportunità e in qualità di Fornitore di Servizi 7. Equo accesso agli alloggi 8. Sfida al Razzismo e alla Discriminazione attraverso l'Educazione

9. Promozione della Diversità Culturale 10. Gestione dei crimini e dei conflitti generati dall'odio) consiglia, tra le altre cose, la realizzazione di un Ufficio Antidiscriminazione (Antidiscrimination Office – ADO), «un servizio di orientamento di bassa soglia per tutti coloro che si sentono discriminati o trattati ingiustamente. Gli ADO forniscono consulenze per questioni legali, gestione dei conflitti, mediazione e supporto in vari casi di (sospetta) discriminazione».

Rilevato che:

- da alcuni anni il Comune di Palermo ha avviato una positiva esperienza di confronto e collaborazione con le associazioni per la promozione e la difesa dei diritti delle persone LGBTI+.
- Che le associazioni operanti nel territorio garantiscono alla comunità LGBTI+ un costante supporto, e che le stesse associazioni hanno strutturato, con proprie risorse, servizi di ascolto, presa in carico, consulenza psicologica, consulenza legale, supporto ai migranti LGBTI+, anti-bullismo, mediazione familiare, oltre a manifestazioni artistiche culturali, etc., raggiungendo livelli di know-how e di competenze professionali che garantiscono un approccio corretto nei confronti in particolare delle vittime di discriminazioni, violenze, o in stato di vulnerabilità o a rischio di esclusione sociale.

Considerato che:

il Comune di Palermo e le associazioni sottoscrittrici riconoscono la diffusione, la rilevanza e la gravità del fenomeno dell'omolesbobia e dell'omolesbobitranse negattività, della violenza, delle discriminazioni e dell'esclusione motivate da orientamento sessuale e/o identità di genere e che:

- sia necessario continuare nella propria attività per riconoscere, promuovere e garantire le libertà individuali, i diritti

umani e civili, il principio di uguaglianza e di integrazione sociale, contrastando le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere;

- sia indispensabile favorire un raccordo organico e organizzato tra il Comune, e in particolare tra la rete dei servizi che l'Amministrazione Comunale eroga ai cittadini in particolari condizioni di vita (minori privi di tutela, minori stranieri non accompagnati (MSNA), anziani, adulti fragili, persone con disabilità, indigenti, persone senza dimora, donne vittime di violenza, stranieri, migranti, famiglie in crisi, ecc) e le associazioni LGBTI+ del territorio, in quanto organismi interessati a difendere i diritti umani e civili e il principio di uguaglianza, al fine di condividere e rendere più efficaci le azioni per promuovere sinergie di intervento in materia di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- sia necessaria una collaborazione e una sinergia tra tutti i soggetti che hanno il compito e/o l'interesse di attivare azioni contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, ognuno per la propria competenza;
- occorra che i vari livelli istituzionali e i soggetti privati attivi sul territorio si impegnino ad effettuare azioni in sinergia, per la creazione di una rete finalizzata al contrasto delle discriminazioni;
- sia necessario creare un piano di azione che preveda strategie e metodologie di lavoro condivise al fine di conoscere e contrastare i vari aspetti del problema con particolare attenzione alla lotta all'omotransfobia/omotransnegatività;
- sia indispensabile affrontare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere come grave problema sociale che deve essere fronteggiato e superato innanzitutto attraverso dei servizi di supporto alle vittime e alle

persone in condizioni di vulnerabilità ed esclusione a tutela delle persone LGBTI+ vittime di violenza fondata sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere, alle persone LGBTI+ allontanate da casa in ragione dell'orientamento sessuale e/o della identità di genere, alle vittime di violenza familiare, e in generale alle persone LGBTI+, ivi compresi migranti e/o comunque persone in stato di vulnerabilità, con l'obiettivo di realizzare e seguire altresì specifici progetti per l'inclusione e il loro inserimento socio/lavorativo.

Per tali ragioni si ritiene opportuno la formalizzazione di un Protocollo d'intesa che faciliti connessioni stabili tra la rete dei servizi comunali e le associazioni che, nel territorio, si occupano della promozione dei diritti delle persone LGBTI+.

I sottoscrittori si impegnano a definire azioni, strategie d'intervento e di contrasto alle discriminazioni e le violenze determinate da orientamento sessuale e identità di genere.

In particolare, si conviene di:

1. consolidare un lavoro di rete attraverso la condivisione di azioni specifiche;
2. favorire azioni integrate tra i differenti soggetti presenti al tavolo;
3. promuovere attività di formazione nei confronti della rete dei servizi territoriali;
4. promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
5. promuovere la costituzione di un Centro contro le discriminazioni, con il coordinamento di Arcigay Palermo e in sinergia con enti, istituzioni e associazioni del territorio in grado di supportare le vittime.
6. individuare, diffondere e sperimentare sul territorio politiche di inclusione sociale per le persone LGBTI+ atte a favorirne


- la partecipazione attiva alla vita politica, economica, culturale e sociale cittadina;
7. promuovere, sostenere e gestire iniziative aperte alla cittadinanza volte a favorire la cultura dei diritti umani, sensibilizzare alla valorizzazione delle differenze e a prevenire e contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
 8. promuovere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, Associazioni del territorio, attività formative e di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e fornire strumenti operativi che potenzino l'accesso e la fruizione dei servizi agli utenti LGBT;
 9. condividere esempi di buone prassi con altri Enti locali e regionali, tramite, ad esempio, la Rete *READY* – Rete Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche Anti Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere;
 10. promuovere e sostenere eventi e attività sul tema delle differenze in occasione di specifiche manifestazioni organizzate dalla comunità LGBT; garantire l'adesione alle Giornate nazionali e internazionali dedicate al contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, quali la «Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia» (17 maggio) e il *T-DoR, Transgender. Day of Remembrance*, giornata in ricordo delle persone transessuali e transgender vittime di violenza (20 novembre), celebrando tali Giornate con iniziative istituzionali proprie e/o in collaborazione con altri enti e associazioni;
 11. adottare un linguaggio inclusivo e rispettoso dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere (anche con l'adozione dell'*alias*) di ogni persona negli atti, nella modulistica e nella comunicazione interna ed esterna del Comune di Palermo.

Il presente accordo non comporta ulteriori vincoli ed esclude impegni finanziari e oneri di spesa per l'amministrazione comunale e per le altre parti, trattandosi di attività che rientrano nell'ambito delle funzioni ordinarie d'istituto dei servizi e degli enti coinvolti. Eventuali oneri per attività specifiche saranno determinati con successivi atti specifici.

Palermo, 05/05/2021

Comune di Palermo


Il Sindaco




Il Vicesindaco




L'Assessore alle Culture



L'Assessora alla parità di genere



L'Assessore alla Cittadinanza Solidale




Comitato Provinciale Arcigay Palermo



Coordinamento Palermo Pride




Associazione Famiglie Arcobaleno



Associazione Cammini di Speranza



Associazione Culturale Sicilia Queer



Associazione AGEDO Palermo



AGEDO PALERMO A.V.
Via Dello Spirito, 43
C.F. 97204510851

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'IDENTITÀ DI GENERE – ONIG

STANDARD SUI PERCORSI DI AFFERMAZIONE DI GENERE NELL'AMBITO DELLA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE TRANSGENDER E GENDER NONCONFORMING (TGNC)

Premesse

1. Esistono specifiche condizioni esistenziali caratterizzate da un mancato riconoscimento con il genere assegnato alla nascita, che può essere più o meno intenso. In tali casi le persone vivono o desiderano vivere in conformità con una identità di genere alternativa ai codici binari.
2. La ricchezza di una cultura si fonda sulle differenze individuali e sul principio di non discriminazione; il benessere della comunità non può, quindi, prescindere dal diritto della persona di vivere in relazione con il proprio contesto secondo la propria identità, né può prescindere dal bisogno di facilitare un'evoluzione culturale generalizzata, basata sulla conoscenza e il riconoscimento delle molteplici declinazioni identitarie. Queste ultime trovano il loro nucleo essenziale nel principio di autodeterminazione e nel rispetto dei diritti e della libertà altrui.

La costruzione dell'identità, e dell'identità di genere nello specifico, è un processo legato a complessi intrecci tra fattori biologici e fattori relazionali che, evolvendosi nel tempo, producono una molteplicità di differenze individuali collocabili, secondo parametri che variano da cultura a cultura, lungo un *continuum* connotato ai due estremi da identità e ruoli considerati maschili e femminili.

3. Vivere coerentemente con l'identità di genere alla quale la persona sente di appartenere, sia essa binaria (maschile/femminile) o non binaria (genderqueer, bigender, ecc.), coinvolge sia la realtà intrapsichica che quella relazionale e sociale. I disagi che possono emergere nel processo di costruzione dell'identità di genere potrebbero richiedere percorsi psicologici e/o medici e/o chirurgici differenziati, ma basati su criteri di intervento che consentono omogeneità di trattamento nei diversi Servizi specialistici del territorio nazionale, garantendo il rispetto e il benessere della persona e un terreno comune di confronto e ricerca tra professionisti che operano nel campo.

Tenuto conto che le terapie ormonali possono produrre effetti irreversibili e che i cambiamenti somatici ottenuti chirurgicamente sono definitivi, è necessario garantire la tutela del benessere della persona che intende sottoporsi a un trattamento ormonale di affermazione del genere e/o a un trattamento chirurgico di affermazione del genere. All'interno di tale prassi è raccomandabile un percorso psicologico, inteso principalmente come spazio di elaborazione dei vissuti connessi alle varie fasi e ai diversi aspetti dell'iter di affermazione del genere.

4. I Servizi devono basare la loro attività su un lavoro interdisciplinare svolto da operatori con competenze specifiche e qualificate, in collegamento e secondo procedure concordate con le agenzie territoriali (ASL, Istituti Scolastici, ecc.), le agenzie sociali (Sindacati, Movimenti, Associazioni, ecc.) e altre strutture (Tribunali, Università, Istituto Superiore di Sanità, Pubblica Amministrazione, ecc.).
5. Considerata la complessità e la specificità del tema, i singoli professionisti dell'area sanitaria, sociale e legale a cui si rivolge un* potenziale utente, devono consultarsi con operatori

specializzati, o inviarli* presso strutture specialistiche per la presa in carico delle persone Transgender e Gender Nonconforming (TGNC), al fine di concordare e pianificare con l'utente stess* e con gli altri professionisti un programma complessivo, integrato e individualizzato, che l'utente si impegna a rispettare.

6. Ogni relazione tra gli operatori e gli/le utenti dei Servizi deve essere caratterizzata da un clima di fiducia che consenta una corretta ed esauriente informazione reciproca, nel pieno rispetto dell'autodeterminazione della persona e della responsabilità professionale dell'operatore. Si ritiene, a tal fine, eticamente corretto utilizzare nella propria pratica clinica un'ottica depatologizzante, ovvero sia un'offerta di presa in carico rispettosa, consapevole e supportiva delle identità e delle esperienze di vita delle persone TGNC.

CRITERI DI INTERVENTO

I criteri di seguito riportati devono considerarsi raccomandazioni da applicare in caso di richiesta di trattamento ormonale e/o chirurgico di affermazione del genere modulabili in base alle specifiche domande di consulenza o intervento clinico formulate dall'utente e dalle valutazioni effettuate dai sanitari nei singoli casi.

- **Analisi della domanda e valutazione dell'eleggibilità**

1. I programmi di trattamento ormonale e/o chirurgico di affermazione del genere nonché il percorso legale effettuato ai sensi del D.L. n. 164 del 1982, mirano ad evidenziare le motivazioni, le aspettative e il contesto che hanno portato l'utente alla richiesta di affermazione del genere, a valutare

l'eventuale difficoltà collegata alla incongruenza di genere e a concordare un eventuale progetto di presa in carico individualizzata.

2. Ogni fase del progetto concordato prevede una stretta integrazione di interventi svolti nell'ottica medica e/o chirurgica e/o psico-sociale nel rispetto dell'autodeterminazione dell'utente, che si diversificheranno sulla base delle istanze e dei quesiti portati dall'utente.
3. Laddove emergano e vengano diagnosticate concomitanti condizioni psicopatologiche la precedenza verrà accordata al trattamento di queste ultime, fermo restando la possibilità di accesso agli interventi medico-chirurgici affermativi del genere una volta che sia raggiunta una condizione di buon compenso psicologico. Gli specialisti favoriscono il lavoro di rete con le agenzie di riferimento (Servizio Psichiatrico, Comunità, ecc.) al fine di includere in ogni modo il tema dell'affermazione del genere nei trattamenti necessari.
4. Il trattamento chirurgico di affermazione del genere può essere intrapreso da persone che abbiano ottenuto l'autorizzazione dal Tribunale. In caso di soggetti minorenni si rinvia alle «Linee guida per la presa in carico dei minorenni con sviluppo atipico della identità di genere». Vedi sito www.onig.it

• **Possibili Iter di affermazione di genere**

1. L'ingresso nel programma di trattamento ormonale e/o chirurgico di affermazione del genere prevede, in fase preliminare, che la persona venga informata su tutte le procedure e le terapie, nonché su tutti i rischi che queste comportano e sull'irreversibilità di alcune di esse, così che la persona possa effettuare una scelta consapevole ed esprimere un consenso informato scritto, inerente il progetto concordato.

2. A partire dalla richiesta di trattamento ormonale e/o chirurgico di affermazione del genere, il programma psicologico, integrato a quello medico, si sviluppa secondo modalità individuate caso per caso e concordata con la persona nello spirito di autodeterminazione e di libera scelta dei trattamenti sanitari. Esso ha primariamente la finalità di aiutare la persona a esplorare i propri vissuti di genere, e a elaborare i vissuti connessi alle modificazioni somatiche determinate dalle terapie mediche e chirurgiche. Il percorso psicologico, oltre ad avere una primaria funzione di sostegno, mira altresì all'elaborazione delle questioni relative non soltanto alle tematiche di genere, ma alla più complessiva vicenda esistenziale della persona interessata. Laddove la persona ne percepisca la necessità, si potrà prevedere la partecipazione del partner e/o di membri della famiglia di origine in modo da aiutare gli stessi a meglio comprendere la natura dei vissuti di varianza di genere, migliorando il clima e le dinamiche di coppia e/o familiari durante il percorso di transizione.
3. È raccomandabile che la persona abbia avuto la possibilità di sperimentarsi socialmente nel genere vissuto come proprio prima dell'accesso alle terapie chirurgiche affermative del genere.
4. Ottenuta l'Autorizzazione del Tribunale, il trattamento chirurgico di affermazione del genere avverrà, ove si ravveda la necessità, dopo aver verificato la piena consapevolezza della persona rispetto alla propria scelta e la piena assunzione di responsabilità rispetto ad essa.
5. Variazioni relative ai criteri e alle procedure d'intervento devono essere adottate solo in casi specifici, con motivazioni ampiamente documentate. Gli operatori interromperanno il trattamento di chi non si attenga al programma concordato.

1. Follow up

1. A garanzia della salute della persona, intesa come benessere psico-fisico e sociale, gli operatori si impegnano a garantire, non a imporre, la continuità del percorso ma anche ad aiutare la persona ad affrontare i complessi vissuti emozionali conseguenti al percorso di trattamento ormonale e/o chirurgico di affermazione del genere.
2. Per quanto attiene alla terapia ormonale di affermazione del genere, la persona dovrà sottoporsi a controlli medici periodici annuali o altrimenti concordati.

Considerazioni

1. Avendo rilevato un considerevole incremento dei tassi di incidenza e prevalenza di bambin* che esperiscono una varianza di genere, si ritiene rilevante dedicare particolare attenzione a tale tematica e promuovere adeguati interventi di formazione-informazione non solo per i familiari degli/lle utenti, ma anche per il personale delle istituzioni scolastiche e di altre agenzie/enti coinvolti. Per quanto riguarda la presa in carico dei minori con varianza di genere, si rinvia alle *Linee guida per la presa in carico dei minorenni con sviluppo atipico della identità di genere*. Vd. www.onig.it
2. Viste le implicazioni socio-culturali relative alla condizione delle persone TGNC, si ritiene prioritaria una corretta e approfondita formazione – informazione delle figure professionali dell'area sanitaria, sociale e legale che svolgono funzioni attinenti a questo campo e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

3. Allo scopo di migliorare la conoscenza in materia, con l'obiettivo primario di migliorare le condizioni legate alla salute e al benessere delle persone TGNC, si ritiene fondamentale approfondire la ricerca scientifica sulla genesi e sull'organizzazione dell'identità di genere, sugli effetti a lungo termine delle terapie ormonali, sulle nuove tecniche chirurgiche che meglio soddisfino reali e concrete esigenze della persona e sugli effetti nocivi dello stigma e della discriminazione sulla salute psico-fisica.

Piccolo glossario di termini utili

In questa lista puoi trovare una selezione dei termini più comuni utilizzati per nominare l'esperienza delle persone LGBTQ+ e delle loro famiglie. Possono esserti utili sia per accrescere la tua conoscenza su questo argomento, sia per imparare un linguaggio appropriato e non discriminatorio per parlare di questioni LGBTQ+.

Cisgender – È una persona la cui identità di genere corrisponde al sesso assegnato alla nascita.

Coming out – Descrive il processo di rendere volontariamente pubblico il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere. È diverso dall'outing che è l'esposizione dell'identità lesbica, gay, bisessuale o trans di qualcuno/a senza il suo permesso.

Co-genitore (o genitore sociale) – È il genitore che non ha un legame biologico con il figlio o la figlia, ma che ricopre a pieno titolo il ruolo di genitore. Nel caso delle donne lesbiche è la madre che non ha partorito, nel caso degli uomini gay è il padre che non ha partecipato con lo sperma alla gravidanza. Nei paesi che non riconoscono diritti genitoriali alle famiglie LGBTQ+, il co-genitore o genitore sociale non è riconosciuto legalmente come genitore.

Donatore – È la persona che dona i gameti per aiutare qualcun'altra a rimanere incinta. Gli uomini donano lo sperma, mentre le donne donano ovociti. Il donatore può essere noto (cioè potrà essere contattato in futuro dal bambino o dalla bambina) o anonimo (cioè non potrà mai essere contattato dal bambino o dalla bambina).

Donna transgender – È un termine usato per descrivere una persona a cui è stato assegnato il sesso maschile alla nascita, ma che si identifica e vive la propria vita al femminile. Può essere accorciato in donna trans o nell'acronimo MTF–male to female.

Eteronormatività – È un insieme di regole culturali, pratiche sociali e istituzioni che promuove l'allineamento tra il sesso biologico, l'identità di genere e i ruoli di genere e che assume l'eterosessualità come regola fondamentale e naturale delle relazioni.

Eterosessismo – È l'assunto che tutte le persone sono o dovrebbero essere eterosessuali. L'eterosessismo esclude i bisogni, i problemi e le esperienze di vita delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans e avvantaggia le persone eterosessuali.

Famiglie per scelta (families of choice) – Sono famiglie create sulla base di una relazione affettiva e non di legami di sangue e possono includere non solo persone legate da vincoli sentimentali, ma anche amici o altre persone significative che si riconoscono in un progetto familiare basato sulla scelta.

Famiglie arcobaleno – È il termine che identifica le famiglie di persone LGBT con figli. In Italia è anche il nome di una delle due associazioni nazionali di genitori omosessuali.

Famiglia d'origine – È la famiglia in cui una persona è nata.

Genitore biologico – È il genitore che ha un legame biologico con il bambino o la bambina. Nel caso delle donne lesbiche, la madre biologica è colei che ha partorito. Nel caso degli uomini gay il padre biologico è colui che ha fornito lo sperma per portare avanti la gravidanza. Nel caso delle donne, nella letteratura scientifica si distingue tra la madre biologica – ovvero colei che ha partorito – e la madre genetica ovvero colei che ha fornito gli ovociti.

Gestazione per altri – Definisce una gravidanza portata avanti da una donna per permettere ad una coppia o a una persona singola di avere un figlio.

Identità di genere – È la percezione intima che una persona ha del proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita. LGBT+ è un acronimo per lesbiche, gay, bisessuali e trans.

Omolesbobitransfobia – È la paura, il disprezzo, il fastidio o la diffidenza nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans.

Orientamento sessuale – È ciò che definisce l'attrazione emotiva e/o sessuale per un'altra persona. Le persone attratte da persone di sesso diverso si chiamano eterosessuali; le persone attratte da persone dello stesso sesso si dicono omosessuali; le persone attratte da entrambi i sessi si dicono bisessuali.

Persone non eterosessuali – Sono coloro che hanno relazioni sentimentali ed erotiche con persone dello stesso sesso. La mag-

gioranza di loro si identifica come gay, lesbica o bisessuale, ma alcune persone preferiscono non utilizzare questi termini per descrivere la loro identità.

Trans – È un termine ombrello che descrive per persone che non si riconoscono nel genere che gli è stato assegnato alla nascita. Alcune persone trans decidono di transitare verso il genere di elezione attraverso la riassegnazione chirurgica; altre si sentono a loro agio tra i due generi e decidono di non ricorrere all'operazione chirurgica.

Transizione – È il termine che definisce il processo di allineamento dell'espressione di genere e del corpo con l'identità di genere. Può includere cure mediche o interventi chirurgici, ma non necessariamente. Uomo transgender è un termine usato per descrivere una persona a cui è stato assegnato il sesso femminile alla nascita, ma che si identifica e vive la propria vita al maschile. Può essere accorciato in uomo trans o nell'acronimo *FTM* – *female to male*.

Consultorio dei diritti MIF (minori, migranti, famiglie) APS

Il Consultorio dei diritti MIF (Minori, Migranti, Famiglie) è un'associazione di promozione sociale che, a Palermo, impegnata da più di 10 anni nel supporto e nella tutela dei diritti per le fasce svantaggiate della popolazione (con particolare attenzione a minori, migranti e famiglie, da qui l'acronimo MIF) grazie al contributo volontario di un'equipe di professionisti (psicologi, pedagogisti, avvocati, mediatori familiari, counselor, naturopati, farmacisti) che mette a disposizione le proprie competenze in un'ottica multidisciplinare.

La metodologia della multidisciplinarietà

Coinvolgere professionisti provenienti da ambiti profondamente differenti, come a esempio l'educazione, la giurisprudenza, la psicologia, la mediazione familiare, permette di sviluppare un approccio multidisciplinare al disagio, in grado di dare il giusto orientamento a chi vive momenti di difficoltà e non ha la giusta lucidità per individuare i propri reali bisogni.

La *mission* del Consultorio MIF si sviluppa attraverso tre attività principali.

1. Lo Sportello di Orientamento e supporto

Tutti i giovedì dalle 15,30 alle 18,30 presso la sede di corso Finocchiaro Aprile 195/b a Palermo, è possibile, su appuntamento, usufruire di un servizio gratuito di supporto e orientamento di base rivolto a cittadini che vivono delle situazioni di disagio.

2. *Il Blog*

Garantire il diritto all'informazione attraverso un portale informativo, aggiornato quotidianamente con articoli, contenuti multimediali, rubriche, dossier, realizzati da una redazione formata da un'équipe di professionisti specializzati in diverse tematiche, in grado di poter fornire un'informazione chiara, completa e neutrale. L'indirizzo è www.consultoriodeidirittimif.it.

3. *La Formazione*

Il Consultorio dei diritti MIF organizza e promuove corsi di formazione, seminari, *webinar*, videocorsi rivolti ai professionisti sulle tematiche legate alla tutela dei diritti: ascolto, mediazione, benessere psicofisico, bioenergetica, *counseling*, comunicazione, giurisprudenza.

Il Consultorio si occupa di fornire informazioni e dare supporto di base con particolare riferimento alle sotto specificate tematiche:

- Adozioni nazionali e internazionali.
- Affidamento familiare.
- Orientamento mediazione familiare.
- *Counseling*.
- Naturopatia.
- Violenze, abusi e maltrattamento sui minori.
- Riconoscimento di alimenti e mantenimenti.
- Riconoscimento paternità.
- Riconoscimento indennità, sussidi e prestazioni assistenziali.
- Supporto legale in ambito penale, civile e amministrativo per atti di *stalking*.
- Immigrazione, permessi di soggiorno e rifugio politico.
- Mediazione e contatto con ambasciate straniere.
- Assistenza legale processuale in ambito penale, civile e amministrativo.



Il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, CeSVoP ETS, opera dal novembre 2001 per promuovere la cultura della solidarietà e sostenere la crescita e il consolidamento delle organizzazioni di volontariato delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, mediante l'erogazione di servizi e l'organizzazione di attività a titolo gratuito.

Oltre al CeSVoP ETS in Sicilia sono attivi il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE ETS), che ha competenza per le province di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, e il CeSV Messina, che opera nell'ambito della città e della provincia dello Stretto.

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV ETS) sono sorti in Italia con la legge quadro sul volontariato, la 266 del 1991, e hanno funzioni e ruoli descritti dagli articoli 61-66 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017). Loro scopo principale è «organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali».

I compiti dei CSV comprendono:

- servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani;
- servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino a esserlo;
- servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento;
- servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato;
- servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari.

Sono quindi una risorsa importantissima e consona allo stile operativo dei volontari. Infatti i Centri non erogano contributi ma servizi e questi sono elaborati dai volontari stessi con il supporto necessario di personale professionale. Inoltre, i fondi di cui dispongono i CSV non derivano direttamente da processi decisionali di livello politico. Fatto molto importante che salvaguarda l'autonomia del volontariato e della solidarietà. Ciò non significa che i Centri e le associazioni non possano esprimere opinioni sulla politica sociale o se ne sentano estranei. Infatti i CSV possono aiutare i volontari a incontrarsi e crescere nelle competenze tecniche per analizzare la politica sociale nel territorio e diventare soggetto di proposta, e, se necessario, di interlocuzione critica in difesa degli interessi dei più deboli.

Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo ETS

Largo Villaura, 27 - 90142 Palermo

Tel. 091331970 - www.cesvop.org - info@cesvop.org - fb Cesvop Palermo

Ente certificato ISO 9001:2015 Quality Management System ed ETICA SA 8000:2014

Finito di stampare nel 2022 presso la Tipografia Seristampa
Via Sampolo, 220 – 90143 Palermo